



Leonardo Caprara

(assegnista di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, Facoltà di Giurisprudenza)

**La sollecitudine pontificia verso l'Oriente:
missione e funzioni del Dicastero per le Chiese Orientali ***

*Pontifical solicitude toward the East:
mission and functions of the Dicastery for the Oriental Churches **

ABSTRACT: L'articolo esamina la nascita e lo sviluppo del Dicastero per le Chiese Orientali nell'ambito della Curia Romana, come strumento ed espressione della sollecitudine del Romano Pontefice per le Chiese Cattoliche Orientali. L'istituzione del dicastero rappresenta il culmine di un cammino secolare, spesso segnato da sfide e modellato da trasformazioni storiche, ecclesiologiche e giuridiche. Le sue funzioni si sono evolute progressivamente, fino a raggiungere l'attuale struttura a seguito della riforma della Curia Romana promossa da Papa Francesco con la costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*.

ABSTRACT: The article analyzes the birth and development of the Dicastery for the Eastern Churches within the Roman Curia, as an instrument and expression of the Roman Pontiff's care for the Eastern Catholic Churches. The establishment of the dicastery represents the culmination of a centuries-long journey, often marked by challenges and shaped by historical, ecclesiological, and legal transformations. Its functions have progressively evolved, reaching the current structure following the reform of the Roman Curia promoted by Pope Francis with the apostolic constitution *Praedicate Evangelium*.

SOMMARIO: 1. Note introduttive - 2. L'istituzione di un organismo per le Chiese Orientali nella Curia Romana: un accidentato percorso - 3. Il periodo successivo al Grande Scisma - 4. *La Congregatio de rebus Graecorum* - 5. *La Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae* e *la Sacra Congregatio de Propaganda Fide* - 6. *La Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis* - 7. *La Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali* - 8. (segue) ... e il motu proprio *Sancta Dei Ecclesia di Pio XI* - 9. *La Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus* - 10. *La Congregazione per le Chiese Orientali* - 11. (segue) ... e il *rescriptum ex audiencia del 4 aprile 2006* di Benedetto XVI - 12. Il Dicastero per le Chiese orientali - 13. Considerazioni conclusive.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.



1 - Note introduttive

“Non si può respirare come cristiani, direi di più, come cattolici, con un solo polmone; bisogna aver due polmoni, cioè quello orientale e quello occidentale”¹.

Con queste parole, in un suo discorso pronunciato a Parigi nel 1980, Papa Giovanni Paolo II, facendo ricorso a una metafora di forte intensità simbolica ed evocativa, ispirandosi al pensiero del poeta, filosofo e filologo russo Vjačeslav Ivanov², ha posto in rilievo il carattere complementare delle tradizioni cristiane latina e orientali riconoscendo, in ciascuna di esse, il contributo essenziale all’unità della Chiesa universale.

Tale prospettiva costituisce un esplicito richiamo a quella complementarietà che ha trovato espressa consacrazione già nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare, in *Orientalium Ecclesiarum*, uno dei nove decreti conciliari promulgato da Paolo VI il 21 novembre 1964 e dedicato, per l’appunto, alle Chiese cattoliche orientali.

Nelle sue prime formulazioni, il testo conciliare afferma il principio secondo cui “[Le] Chiese particolari, sia dell’Oriente che dell’Occidente godono di pari dignità [...] fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi” (n. 3). Tale enunciazione che, come tutte le dichiarazioni conciliari non può non presentare una specifica valenza normativa³, letta nel contesto del rapporto tra l’unità della Chiesa cattolica e la pluralità delle sue manifestazioni particolari, assume una rilevanza giuridica ed ecclesiologica di primaria importanza. Essa attesta che la Chiesa latina in comunione con le Chiese orientali, costituisce l’unica Chiesa cattolica, nell’ambito della quale le tradizioni - occidentale e orientali - partecipano con eguale dignità e responsabilità all’edificazione del Corpo mistico di Cristo⁴.

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio Lutetiae Parisiorum ad Christianos fratres a Sede Apostolica seiunctos habita*, 31 maggio 1980, in AAS, 72 [1980], p. 704, corsivo aggiunto.

² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al Simposio internazionale su «Ivanov e la cultura del suo tempo»*, 28 maggio 1983 (https://www.vatican.va/content/john-paulii/it/speeches/1983/may/documents/hf_jp-ii_spe_19830528_ivanov-cultura.html).

³ In proposito, P. GISMONDI, *Lezioni di diritto canonico sui principi conciliari*, Officina poligrafica laziale, Roma, 1967, p. 15, afferma: “la caratteristica delle dichiarazioni conciliari è che sono state approvate e promulgate come veri e propri atti legislativi, per cui non possono non presentare una specifica efficacia giuridica: efficacia che è propria dell’attività delle cui forme si riveste”.

⁴ Cfr. L. LORUSSO, *Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto Orientalium Ecclesiarum e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, in *Angelicum*, 2 (2006), p. 459.



Tale affermazione presenta risvolti giuridici significativi in quanto nel rigettare ogni prospettiva di assimilazione normativa o liturgica e/o di annullamento delle specificità delle singole Chiese orientali rispetto alla Chiesa latina, si riconosce la legittima autonomia organizzativa, normativa e liturgica delle prime le quali non possono essere considerate in alcun modo “minori” o “secondarie” rispetto alla seconda, ma coesistono con essa in condizione di parità ontologica e operativa, condividendo la medesima responsabilità nella missione della Chiesa universale. Di particolare rilievo, a questo proposito, è il riconoscimento, da parte del medesimo decreto conciliare, dell’obbligo condiviso dell’annuncio del Vangelo, che sottrae le Chiese orientali a una storica marginalizzazione ecclesiale e le reintegra pienamente nella dimensione missionaria e universale della Chiesa (n. 3). Va, peraltro, rilevato che ogni ipotesi di assimilazione oltre a risultare inopportuna, sarebbe anche impraticabile sul piano concettuale, teologico e giuridico. Lo stesso dato testuale lo esclude chiaramente: quando si fa riferimento al “polmone orientale” del cattolicesimo, si utilizza, infatti, l’espressione declinata al plurale di “Chiese orientali” e non quella singolare “Chiesa orientale”. Tale scelta lessicale non è casuale, ma riflette la volontà di riconoscere la pluralità di tradizioni ecclesiali orientali, ciascuna distinta non solo dalla tradizione latina, ma anche reciprocamente differenziata al proprio interno, in una varietà di espressioni liturgiche, normative e teologiche che costituisce una ricchezza per l’intera comunità ecclesiale⁵. In tale prospettiva si inserisce la Lettera Apostolica Orientale Lumen di Giovanni Paolo II, nella quale il Pontefice ha sottolineato come l’Oriente cristiano, fin dalle sue origini, si presenta come una realtà internamente articolata e multiforme, un mosaico straordinariamente ricco, composto

⁵ Cfr. C. GIRAUDO, *Un Congresso per auscultare i primi battiti del racconto istituzionale nella preghiera eucaristica. Liturgisti-teologi e teologi-sistemati ci confronto*, in *Gregorianum*, 96 (2015), pp. 180-182; M. VAN PARYS, *Comprendere e vivere l’identità delle Chiese Orientali cattoliche: un approccio teologico*, in *CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, L’identità delle Chiese orientali cattoliche. Atti dell’Incontro dei vescovi e dei superiori maggiori delle Chiese orientali cattoliche d’Europa* (1997), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, pp. 20-21. Questi aspetti sono ben evidenziati anche da M. PAL, *Orientalium ecclesiarum. Alcuni principi giuridici sulle Chiese orientali cattoliche*, in *Dialog Teologic*, 35 (2015), p. 35, che afferma: “Il [...] Decreto interpreta e rende attuali alcune innovazioni presenti nella Costituzione sulla Chiesa, e in particolare vuole riproporre, alla riflessione teologica e canonistica, come all’impegno pastorale, l’enorme patrimonio delle chiese d’Oriente. Un patrimonio fatto di secoli di storia, di riti, di tradizioni che non solo non possono essere perse, ma devono diventare ricchezza per la Chiesa universale. L’unità, nella diversità, fra la Chiesa occidentale e quella orientale è alla base del Decreto, così come lo sono la realtà pastorale e quella dottrinale, come preoccupazione per un rinnovato cammino. Il Decreto completa quanto scritto nella *Lumen gentium* e in *Unitatis redintegratio*”.



da elementi differenti ma tra loro armonici, capace di accogliere e integrare i tratti peculiari delle varie culture locali, nel pieno rispetto delle singole comunità. Una tale pluralità, lungi dall'indebolire l'unità ecclesiale, rappresenta invece una fonte autentica di ricchezza per tutta la Chiesa universale⁶. Allo stesso modo, Papa Francesco, in continuità con l'insegnamento dei suoi predecessori, ha sottolineato l'importanza fondamentale delle Chiese orientali nel contesto della cattolicità. Egli ha evidenziato come, pur nella salvaguardia di riti liturgici propri e di tradizioni distintive, queste Chiese mantengano intatta la comunione della fede e, anzi, la consolidano ulteriormente. La loro diversità rituale e culturale non rappresenta un ostacolo all'unità, bensì una manifestazione concreta di come la comunione ecclesiale possa realizzarsi pienamente nella pluralità delle espressioni⁷.

Il magistero dei Pontefici del periodo post-conciliare si mostra pienamente allineato ai principi stabiliti dal Concilio Vaticano II, il quale ha affermato solennemente che le Chiese orientali, al pari della Chiesa latina, possiedono il diritto-dovere di essere governate secondo le proprie discipline particolari. Queste, infatti, sono "raccomandate per veneranda antichità", risultano "meglio conformi ai costumi dei loro fedeli" e appaiono "più adatte a provvedere al bene delle loro anime" (*Orientalium Ecclesiarum*, n. 5). È perciò, in questa prospettiva, le Chiese cattoliche orientali si configurano come

"aggregazioni stabili di fedeli [...] organicamente strutturate mediante una propria gerarchia, che, all'interno dell'unità della Chiesa universale, vivono e si sviluppano nel proprio patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale"⁸.

⁶ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Lettera Apostolica Orientale Lumen*, 2 maggio 1995, n. 5. Nel riassumere sinteticamente ma efficacemente il pensiero di San Giovanni Paolo II, **L. LORUSSO**, *Il riconoscimento*, cit., p. 451, afferma: "Giovanni Paolo II ha compiuto una straordinaria opera e un instancabile impegno nei confronti degli Orientali cattolici durante tutto il suo pontificato [...], seguendo la linea marcata dal concilio Vaticano II, in modo particolare nel decreto *Orientalium Ecclesiarum* (sulle Chiese orientali cattoliche). Egli ha tenuto sempre presente che la varietà ecclesiale non suppone nessun detramento per l'unità, ma mostra che tutti i popoli e tutte le culture sono chiamate all'unità organica che sorge dallo Spirito Santo nella fede, nei sacramenti e nel governo ecclesiastico. L'unità in una sola fede e nell'unica costituzione della Chiesa universale è possibile che si esprima nella diversità dei riti, intesi come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede".

⁷ **FRANCESCO**, *Video del Santo Padre con l'intenzione di preghiera per il mese di gennaio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa*, 2 gennaio 2024 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/01/02/0004/00005.html>).

⁸ **D. SALACHAS**, *Il concetto ecclesiologico e canonico di "chiese Orientali"*, in *Oriente*



Tale configurazione ecclesiologica dà luogo a un modello istituzionale in cui si coniugano unità e pluralismo, centralità e sinodalità, in un assetto di comunione gerarchica nel quale l'autorità del Romano Pontefice - quale garante dell'unità ecclesiale - valorizza le identità ecclesiali locali senza negarle. Come recita ancora il decreto *Orientalium Ecclesiarum*,

“[le] Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, benché differenti in ragione dei riti, sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del Romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale” (n. 3).

Queste ultime affermazioni hanno trovato un coerente sviluppo normativo sia nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 (can. 331), sia nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 (can. 43), i quali sanciscono allo stesso modo che tutte le Chiese particolari, siano esse di rito latino o di rito orientale, sono sottoposte alla medesima sollecitudine pastorale del Romano Pontefice, successore di Pietro, la cui potestà suprema, piena, immediata e universale si esercita ordinariamente e indistintamente su ciascuna di esse.

La sollecitudine manifestata dalla Sede Apostolica verso le comunità cattoliche orientali ha trovato espressione e giustificazione eloquente nelle parole di Papa Francesco, il quale ha affermato che tali Chiese “sono Chiese che vanno amate”⁹. Tale affermazione non si limita al riconoscimento del valore delle loro tradizioni spirituali e sapienziali, uniche nel loro genere, né alla loro ricchezza contributiva in tema di vita cristiana, sinodalità e liturgia, ma si estende anche alla loro condizione di “Chiese martiriali [...] piagate e sanguinanti a causa dei conflitti e delle violenze che patiscono”, residenti in contesti segnati dall’atrocità e dalla ferocia della guerra¹⁰.

Questa premura pastorale ha trovato e trova tutt’oggi espressione istituzionale attraverso la significativa presenza tra le istituzioni curiali di un organismo specifico che, da oltre un secolo, è deputato a trattare le questioni che riguardano le Chiese d’oriente tornare in comunione con la Chiesa di Roma. Tale organismo, istituito da Benedetto XV con il Motu Proprio *Dei Providentis* del 1° maggio 1917 con il nome di Congregazione per la Chiesa Orientale, ha conosciuto nel corso della storia diverse denominazioni e assetti organizzativi giungendo all’attuale

Cristiano, 1-2 (1990), p. 47.

⁹ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea della riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali* (R.O.A.C.O.), 27 giugno 2024, (<https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2024/june/documents/20240627-roaco.html>).

¹⁰ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea*, cit.



configurazione sotto il nome di Dicastero per le Chiese Orientali a seguito alla riforma della Curia Romana attuata da Papa Francesco con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* del 5 giugno 2022. A tale Dicastero, a cui è dedicato il presente contributo, i Romani Pontefici, per quanto attiene alle questioni di competenza della Santa Sede relative ai fedeli delle Chiese orientali anche qualora essi si trovino fisicamente lontani dalle rispettive comunità di origine, hanno affidato una competenza pressoché esclusiva¹¹. Esso esercita infatti, come meglio si vedrà nel prosieguo, per le Chiese orientali cattoliche, funzioni che per la Chiesa latina sono invece distribuite tra diversi dicasteri, costituendo così un punto di riferimento unitario per la tutela, la promozione e il coordinamento della vita ecclesiale orientale all'interno della comunione cattolica universale.

2 - L'istituzione di un organismo per le Chiese Orientali nella Curia Romana: un accidentato percorso

L'istituzione, all'interno della Curia Romana, di un organismo dotato di autonomia funzionale e specificamente preposto alla trattazione delle questioni attinenti ai cattolici di rito orientale è frutto di un processo storico di lunga durata e di complessa articolazione. Tale sviluppo, caratterizzato da una serie di eventi e momenti alternati di difficoltà e ripresa, ha attraversato un percorso segnato da molteplici ostacoli e fasi di stasi, contrapposte a periodi di rinnovato slancio e riforma. La genesi e la successiva evoluzione di un dicastero appositamente designato alla cura esclusiva degli interessi e delle esigenze dei fedeli appartenenti alle Chiese orientali cattoliche si sono dispiegate nell'arco di un lasso temporale estremamente esteso, contraddistinto da una progressiva e graduale trasformazione istituzionale.

Tale processo culmina nel corso della prima metà del XX secolo con il raggiungimento di una piena autonomia statutaria e funzionale, frutto di un'articolata gestazione che si è protratta per oltre trecento anni, rendendo così tale dicastero unico nel panorama curiale per la sua peculiare e prolungata fase di formazione. Nessun altro dicastero della Curia Romana ha, infatti, conosciuto un periodo di sviluppo tanto prolungato e complesso.

Al fine di pervenire a una comprensione di questo articolato e complesso percorso istituzionale, risulta indispensabile procedere a

¹¹ Cfr. M. BROGI, *L'impegno quotidiano della Congregazione per le Chiese Orientali*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 53 (1996), p. 681.



un'analisi delle diverse fasi storiche che hanno contraddistinto tanto la nascita quanto il successivo sviluppo e consolidamento di tale organismo curiale, esaminando i mutamenti normativi, gli adattamenti amministrativi e le dinamiche interne che hanno contribuito a definire la sua attuale configurazione e il suo ruolo specifico all'interno della Curia Romana.

3 - Il periodo successivo al Grande Scisma

Sebbene già sotto il pontificato di Urbano II (1088-1099), dunque in epoca immediatamente successiva allo Scisma d'Oriente del 1054, il termine "curia" fosse impiegato per designare l'organo centrale della Chiesa dotato di competenze burocratico-amministrative e preposto a coadiuvare il Romano Pontefice nell'esercizio delle sue prerogative spirituali e temporali¹², fu necessario attendere diversi secoli prima che si giungesse all'istituzione di una struttura curiale specificamente deputata alla trattazione delle questioni relative all'oriente cristiano.

Nel periodo successivo al Grande Scisma, infatti, l'azione della Sede Apostolica nei confronti delle comunità cristiane d'Oriente si è caratterizzata per un approccio episodico e frammentario, finalizzato in prevalenza al ristabilimento dell'unità con talune Chiese scismatiche¹³ e a regolare e gestire i rapporti con le comunità cattoliche di rito greco-bizantino insediate nelle regioni meridionali d'Italia.

In questo quadro, due iniziative - sebbene tra loro distanti nel tempo - emergono come esempi emblematici di un'impostazione istituzionale della Santa Sede particolarmente rigida nei confronti dei cattolici di rito orientale.

La prima è quella promossa in occasione del Concilio di Lione II del 1274, durante il quale è stata solennemente sancita la ritrovata unione con la Chiesa greca. Il richiamo a tale assise conciliare è particolarmente rilevante poiché riflette il persistente risentimento allora nutrito nei confronti delle Chiese orientali, ritenute responsabili di aver provocato una frattura profonda e, per molti versi, insanabile all'interno della cristianità. A testimoniarlo in maniera eloquente concorrono, da un lato, le espressioni impiegate nei documenti conciliari, ove si affermava che il Concilio era stato convocato al fine di "ricondurre i Greci all'unità della

¹² Cfr. **N. DEL RE**, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4^a ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 18; **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 144-146; **D. ARRU**, *Corso di storia delle istituzioni ecclesiastiche*, La Sapienza Editrice, Roma, 2014, p. 104.

¹³ Cfr. **A. LEDUC**, *Orient et Saint-Siège*, in *Angelicum*, 3 (1938), p. 441.



Chiesa”, giacché essi si erano “con superba ostinazione sottratti alla devozione e all’obbedienza della Sede Apostolica”, tentando di “lacerare [...] la tunica inconsutile del Signore”¹⁴; dall’altro, la circostanza per cui l’unione si è realizzata unicamente mediante l’adesione formale dei presuli orientali intervenuti alle definizioni dogmatiche unilateralmente formulate dallo stesso Concilio.

La seconda iniziativa, tra quelle precedentemente richiamate, si colloca nel periodo successivo al Concilio di Trento ed è stata assunta da Papa Pio IV. Con il *Breve Romanus Pontifex*, promulgato il 16 febbraio 1564, il Pontefice ha sancito la sottomissione delle comunità cattoliche italo-albanesi del Sud Italia alla giurisdizione dei vescovi latini, estendendo tale autorità anche all’ordinazione dei sacerdoti di rito greco. Queste comunità sono state così costrette ad affrontare un processo di progressiva latinizzazione, che ha avuto profonde ripercussioni sulla conservazione del loro patrimonio liturgico e spirituale di tradizione bizantina¹⁵.

4 - La Congregatio de rebus Graecorum

L’attenzione della Santa Sede verso le comunità cristiane orientali ha ricevuto un primo riconoscimento istituzionale nel 1573, quando papa Gregorio XIII ha istituito, su proposta del Cardinale Giulio Antonio Sartori, una Congregazione *De Rebus Graecorum*¹⁶. Si trattava di una “commissione” speciale e propria¹⁷ per i cristiani di rito orientale composta da tre a cinque cardinali¹⁸ che è rimasta operativa fino al 1600¹⁹

¹⁴ Concilium Lugdunense II, Costituzione I, in G. ALBERIGO, G. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Dehoniane, Bologna, 1962, p. 309 (1^a ed.).

¹⁵ Su questo tema si permetta di rinviare più diffusamente a **S.V. VARNALIDIS**, *Le implicazioni del Breve “Accepimus nuper” di Papa Leone X (18 maggio 1521) e del Breve “Romanus Pontifex” di Papa Pio IV (16 febbraio 1564) nella vita religiosa dei Greci e degli Albanesi dell’Italia Meridionale*, in *Nicolaus*, 9 (1981), pp. 274-321.

¹⁶ **P. SARKIS TABAR**, *Les relations de l’Eglise maronite avec Rome au XVIIe siècle*, in *Parole de l’Orient*, 9 (1979-1980), p. 256.

¹⁷ Cfr. G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, 5^a ed., vol. I, Congregazione per le Chiese Orientali & Valore Italiano Editore, Roma, 2017, p. 69; **M. VATTAPPALAM**, *The Congregation for the Eastern Churches. Origins and Competence*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 27.

¹⁸ Cfr. **M.**

W. DZIOB, *The Sacred Congregation for the Oriental Church*, Catholic University of America, Washington, 1945, p. 8; **P. SARKIS TABAR**, *Les relations de l’Eglise maronite*, cit., p. 256.

¹⁹ Cfr. **G. COCO**, *Alle radici di un’idea: la Congregazione per le Chiese orientali e il dibattito*



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

con il duplice scopo di trattare le cause e gli affari relativi ai cattolici di rito bizantino o greco, ma anche di promuovere la tutela e la diffusione della fede fra gli altri cristiani d'Oriente²⁰. Malgrado l'altisonanza della sua denominazione, le competenze attribuite alla predetta Congregazione non si estendevano agli affari di tutta la cristianità orientale, né ai "Greci" intesi in senso etnico, né, più in generale, ai cristiani di rito bizantino. Invero, la Congregazione è stata istituita con specifica finalità rivolta esclusivamente alla "reformatio Græcorum in Italia existentium et monachorum et monasteriorum Ordinis Sancti Basillii"²¹.

Le attribuzioni della Congregazione vertevano su materie a essa deferite dai Cardinali, da altre Congregazioni o direttamente dal Sommo Pontefice. Le sue competenze si esplicavano, ad esempio, nell'istruzione delle istanze provenienti dall'episcopato e nella redazione dei relativi riscontri oltre che nell'analisi preliminare delle bozze dei decreti sinodali delle chiese orientali. Un ruolo di preminente rilevanza è stato peraltro rivestito dalla Congregazione anche per quanto attiene alla realizzazione e diffusione della versione greca del Catechismo Tridentino²².

La sollecitudine di Gregorio XIII, tuttavia, non ha trovato adeguato riscontro nella costituzione apostolica *Immensa Aeterni Dei*, emanata da Papa Sisto V il 22 gennaio 1588 e comunemente considerata l'atto fondativo della moderna organizzazione della Curia Romana²³.

sulle sue competenze, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 21.

²⁰ Cfr. L. SANDRI, *La visione del Concilio Vaticano II circa le Chiese orientali cattoliche e sviluppi successivi: le competenze della Congregazione per le Chiese orientali, con alcune osservazioni sul can. 4 del CCEO*, in L. CAPRARA, P.G.M. LOBIAT, A. SAMMASSIMO (a cura di), *Diritto canonico orientale e statuto personale libanese*, con Introduzione di A. BETTETINI, Educatt, Milano, 2020, p. 17; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario del Dicastero 1917-2017*, p. 9 (in https://irpcdn.multiscreensite.com/7391a56a/files/uploaded/BROCHURE_CENTENARIO_ITA_VERSION_28032019.pdf); A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 441; A. GIANNINI, *Documenti dell'opera della codificazione canonica orientate, in Oriente Moderno*, 2 (1932), p. 70.

²¹ Cfr. F. MARADEI, *De Albanensium seu Græcorum peculiari cura habenda. La condizione religiosa dei fedeli italo-albanesi nella Calabria post-tridentina. Profili storico-giuridici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 10 del 2023, p. 111; C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione della Congregazione per le Chiese orientali nell'ambito della Curia Romana*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 149; N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 108.

²² Cfr. M. VATTAPPALAM, *The Congregation for the Eastern Churches*, cit., pp. 28-29.

²³ Su questi aspetti cfr. C. TEMPESTI, *Storia della vita e geste di Sisto Quinto Sommo Pontefice dell'Ordine de' Minori conventuali di San Francesco*, vol. 1, Remondini, Venezia, 1754, pp. 396-401; G. NERI, *Appunti di diritto canonico ed ecclesiastico*, Nuova Cultura, Ciampino 2011, p. 10; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 185-191; D. ARRУ, *Corso di storia*, cit., pp. 104-105.



Con tale provvedimento, la Curia è stata riorganizzata secondo un sistema articolato di organi giurisdizionali e amministrativi, comprendente tribunali²⁴, uffici²⁵, e quindici congregazioni permanenti, suddivise per competenza in materia spirituale²⁶ e temporale²⁷. Nessuna di esse, però, era espressamente incaricata della trattazione esclusiva e specifica delle questioni relative alle Chiese orientali.

5 - La Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae e la Sacra Congregatio de Propaganda Fide

Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, i cristiani orientali non disponevano ancora di un organismo curiale autonomo dedicato esclusivamente alla gestione delle proprie questioni. In tale contesto, un primo sforzo è stato compiuto da Clemente VIII che ha istituito la *Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae* (1599), composta da nove cardinali²⁸, affidandole anche la cura degli affari riguardanti i Greci e gli altri Orientali, nonché la promozione della diffusione della fede nei territori pagani. In quel periodo, oltre agli Italo-albanesi, ai Greci d'Italia e ai Maroniti, anche i Caldei e i Ruteni si sono uniti alla comunione con Roma il che ha reso necessario che la Congregazione si occupasse anche alla gestione delle loro questioni²⁹.

La Congregazione clementina è stata poi inglobata, per volontà di Gregorio XV, nella *Sacra Congregatio de Propaganda Fide*, costituita mediante la Bolla *Inscrutabili* nel 1622, per promuovere congiuntamente la conversione dei non cristiani e la ricomposizione dell'unità con le Chiese che, in Oriente come in Occidente, avevano interrotto la comunione con Roma. Proprio perché i cattolici di rito orientale vivevano spesso in contesti misti, accanto a infedeli e a fedeli che non

²⁴ La Sacra Romana Rota, la Segnatura Apostolica e la Penitenzieria Apostolica.

²⁵ Tra gli Uffici un ruolo di primaria importanza è rivestito dalla Camera Apostolica.

²⁶ La Congregazione del Santo Uffizio, quella per la Segnatura di Grazia, per l'erezione delle chiese e le provvisioni concistoriali, per i sacri riti e le ceremonie, per la vigilanza sull'Indice dei libri proibiti, per l'interpretazione e l'attuazione dei decreti del Concilio di Trento, per la consultazione riguardante i regolari, per quella riguardante i vescovi e, infine, per la gestione della stamperia vaticana.

²⁷ La Congregazione per l'approvvigionamento dello Stato Ecclesiastico, quella per la preparazione e il mantenimento della flotta navale, per il sollievo dagli oneri fiscali, per la supervisione sull'Università dello Studio Romano, per la custodia delle infrastrutture pubbliche quali strade, ponti e vie d'acqua e per la consultazione generale sullo Stato Pontificio

²⁸ Cfr. M.W. DZIOB, *The Sacred Congregation*, cit., p. 18.

²⁹ Cfr. C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione*, cit., p. 149.



riconoscevano l'autorità del Pontefice, anche la cura dei loro affari è stata affidata alla Congregazione di Propaganda Fide³⁰. All'interno di tale organismo, a seconda dei casi, in via permanente o temporanea si procedeva all'istituzione di commissioni *ad hoc* per trattare gli affari dei cattolici orientali, come, ad esempio, quella denominata *de Negotiis Ruthenorum*³¹.

La complessa situazione giuridica dei cattolici orientali, soggetti all'allora oppressivo dominio turco, unitamente alla molteplicità di liturgie e discipline, spinse Urbano VIII a istituire, all'interno della Congregazione generale *de Propaganda Fide*, due sottocongregazioni: la *De dubiis Orientalium* (che si occupava di precisare in quali casi gli orientali fossero obbligati a rispettare le costituzioni pontificie) e la *Super correctione Euchologii Graecorum* (nata su pressione del re Filippo III di Spagna per la correzione degli eucològi stampati dalla comunità greca presente in Sicilia e in Calabria). La competenza di quest'ultima, sotto Clemente XI, è stata estesa a tutti i riti orientali, assumendo la denominazione di *Super correctione librorum Ecclesiae Orientalis* sempre con il compito di Emendare alcuni libri liturgici orientali³².

6 - La Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis

È necessario attendere il XIX secolo per assistere a un significativo sviluppo istituzionale, che trova concreta espressione nel 1862, durante il pontificato di Pio IX. In tale anno, con il *Breve Romani Pontifices*, il Papa ha istituito un nuovo e speciale dicastero in seno alla Congregazione de Propaganda Fide dotato di una parziale autonomia rispetto a quest'ultima³³. Questo nuovo organismo, denominato *Sacra Congregatio*

³⁰ Cfr. P. SARKIS TABAR, *Les relations de l'Eglise maronite*, cit., p. 256 ; A. MARTÍNEZ D'ALÒS-MONER, voce *Sacra Congregatio de Propaganda Fide*, in S. UHLIG (a cura di), *Encyclopaedia Aethiopica*, vol. IV, Otto Harrassowitz, Philadelphia, 2010, pp. 439-440; M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 683.

³¹ Cfr. C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione*, cit., p. 150; G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., p. 70.

³² Cfr. L. SANDRI, *La visione del Concilio Vaticano II*, cit., p. 18; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 9; A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 441; C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione*, 10 (2014), p. 150; C. CAPROS, *Origine e sviluppo della S. C. Orientale*, in AA. VV., *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967)*, San Nilo, Roma, 1969, pp. 30-31; M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 263.

³³ Cfr. C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione*, cit., p. 151. In merito alla costituzione di questo nuovo organismo, l'Autore ha cura di evidenziare anche il fatto che "riguardo al trattamento delle questioni inerenti li orientali presso la Curia Romana si denota un



de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, è stata investita della competenza esclusiva su tutte le questioni relative ai fedeli di rito orientale, incluse quelle che, per la natura dei soggetti coinvolti o per il contenuto delle medesime, avrebbero potuto interessare anche i fedeli di rito latino. Tra le questioni devolute alla competenza di tale nuovo organismo si potevano annoverare, ad esempio, quelle relative alla concessione della dispensa dagli impedimenti di *mixta religio e disparitas cultus*. Tra i compiti più importante affidati alla Congregazione si deve però menzionare soprattutto quello di dirigere diligentemente gli studi necessari alla raccolta dei canoni della Chiesa Orientale³⁴.

All'interno della più ampia Congregazione *de Propaganda Fide* si è venuto così a configurare una duplice articolazione organizzativa, imperniata su un Prefetto unico, al quale erano subordinati due distinti Segretari: ciascuno di essi era preposto rispettivamente al coordinamento delle sezioni latina e orientale, ed era dotato di propri officiali, consultori e archivio³⁵. Tuttavia, tale assetto istituzionale non è risultato ancora idoneo a cogliere e valorizzare appieno la profonda differenza esistente tra i fedeli latini residenti nelle regioni orientali e i cristiani appartenenti ai riti orientali propriamente detti, due realtà profondamente diverse che la nuova Congregazione era chiamata comunque ad amministrare.

Inoltre, tale assetto organizzativo che è rimasto invariato anche durante il pontificato di Leone XIII³⁶, non è stato in grado di soddisfare neppure il legittimo desiderio delle comunità cristiane orientali di veder riconosciuta, nella piena dignità ecclesiale, la propria identità rituale, teologica e disciplinare, senza subire indebite preferenze né forme, più o meno esplicite, di discriminazione³⁷.

sviluppo terminologico che indica anche una evoluzione dell'approccio teologico ed ecclesiologico. Partendo dall'idea della *reformatio Græcorum* e della loro *correctio* [...] si è giunti alla consapevolezza della necessità di promuovere nei loro confronti una vera missione [...] vedendo nella loro presenza una varietà di riti orientali che insieme col rito latino rispecchiano la varietà unitamente all'unità della Chiesa stessa".

³⁴ Cfr. L. LORUSSO, *Il riconoscimento della pari dignità*, cit., p. 453; C. VASIL, *Lo sviluppo della posizione*, cit., pp. 152-153.

³⁵ Cfr. M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 683; N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 109.

³⁶ Cfr. M.W. DZIOB, *The Sacred Congregation*, cit., p. 62.

³⁷ Cfr. D. SALACHAS, *Dimensione ecclesiologica, ecumenica e missionaria della funzione della Congregazione per le Chiese Orientali (da Benedetto XV e Benedetto XVI)*, in E.G. FARRUGGIA (a cura di), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI. Atti del Simposio nel novantennio della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale* (Roma, 2007), Edizioni Orientalia Christiana, Roma, 2009, pp. 170-171. Al proposito si rinvia anche al contributo, pubblicato nello stesso volume, di N. LODA, *Benedetto XV, il Codice del 1917 e le Chiese d'Oriente* (in particolare, pp. 229-237).



Neanche la Lettera apostolica *Orientalium Dignitas* di Papa Pecci (1894), pur esaltando la dignità delle Chiese orientali, ricordando le numerose iniziative della Sede Apostolica a loro favore (come la fondazione di istituti e collegi specificamente dedicati alla formazione del clero orientale) e precisando che i sacerdoti latini inviati in Oriente dovevano agire unicamente in funzione di supporto ai Vescovi e Patriarchi locali³⁸, è riuscita a placare il malcontento degli orientali manifestato al Pontefice dal Patriarca cattolico melchita Gregorio II in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Gerusalemme nel giugno 1893, tramite il Legato *a latere*, il Cardinale Benoît-Marie Langénieux³⁹. Parimenti, non ha sortito gli effetti auspicati nemmeno l'iniziativa, intrapresa dalla Santa Sede, di convocare in Vaticano - tra il 1894 e il 1902 - le sedute delle Conferenze patriarcali e della Commissione cardinalizia per la promozione della riunificazione con le Chiese orientali dissidenti. Tali iniziative, pur avendo svolto un'attività significativa a sostegno dei cristiani orientali in comunione con la Chiesa di Roma e pur avendo affrontato in maniera sistematica la delicata questione del ristabilimento della piena unità tra la Chiesa cattolica romana e le Chiese orientali ortodosse, non sono riuscite a dissipare il perdurante stato di insoddisfazione manifestato dalle gerarchie ecclesiastiche orientali⁴⁰.

La *Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis*, infatti, continuava a essere percepita come mera appendice subordinata (*quasi quaedam accessio*) della Congregazione "madre", una lettura rafforzata dal mantenimento della denominazione storica *Propaganda Fide*, che non contribuiva a distinguerne con chiarezza l'autonomia, né la specificità delle funzioni rispetto alle questioni orientali⁴¹.

³⁸ Cfr. **LEONE XIII**, *Lettera apostolica Orientalium Dignitas* di Papa Leone XIII, 30 novembre 1894 (https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/apost_letters/documents/hf_l-xiii_apl_18941130_orientalium-dignitas.html).

³⁹ Cfr. **D. GALLARO**, *The Melkite Church in the Ecumenical Movement*, in *O Odigos*, 3 (1994), p. 3 ss.; **G. COCO**, *Alle radici di un'idea*, cit., p. 23; **G.M. CROCE**, *Benedetto XV e l'enciclica archiviata. Alle origini della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale*, in *E.G. FARRUGGIA* (a cura di), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, cit., p. 61.

⁴⁰ Cfr. **G.M. CROCE**, *Alle origini delle Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale. Il contributo di Mons. Louis Petit*, in *Orientalia Christiana Periodica*, 2 (1987), pp. 257-258.

⁴¹ Cfr. **L. SANDRI**, *La visione del Concilio Vaticano II*, cit., p. 18; **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, *Brochure del Centenario*, cit., p. 9; **A. LEDUC**, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 441; **G. COCO**, *Alle radici di un'idea*, cit., pp. 18 e 22-23; **M. BROGI**, *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due commissioni codificatrici rispettivamente del Codex Iuris Canonici Orientalis e del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in *Iura Orientalia*, 6 (2010), p. 51; **P. GEFAELL**, *Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in *A. WEISS, H. ZAPP* (a cura di), *"Ius canonicum in oriente*



L'insoddisfazione del cattolicesimo d'Oriente a cui ben presto si aggiunse anche quella degli italo-albanesi di rito bizantino stanziati prevalentemente nel Meridione d'Italia e soggetti alla cura pastorale di vescovi latini, si è intensificata ulteriormente a causa dell'ulteriore frustrazione delle istanze rappresentative orientali, che non hanno trovato accoglimento neppure nella riforma della Curia romana promossa da Papa Pio X con la Costituzione apostolica *Sapienti Consilio* del 1908. Tale intervento, infatti, ha confermato l'assetto unitario *Sacra della Congregatio de Propaganda Fide* precedentemente in vigore, come si evince dalla seguente disposizione: "Unitam habet Congregationem pro Negotiis rituum orientalium, cui integra manent quae huc usque servata sunt"⁴².

7 - La Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali

Le obiezioni sollevate in merito alla posizione fino ad allora assunta dalla Sede Apostolica nei confronti delle Chiese Orientali che si mostravano riluttanti ad accettare che le proprie questioni continuassero a essere trattate all'interno della Congregazione per la Propagazione della Fede - storicamente deputata alla conversione dei non credenti - hanno ricevuto una risposta concreta durante il pontificato di Papa Benedetto XV⁴³. Il 1°

*et occidente". Festschrift fuer Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, («Adnotationes in Ius Canonicum» 25), P. Lang, Frankfurt 2003, p. 495; G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., p. 70. A questo proposito, N. LODA, *La missione, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) e la Sede Apostolica*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), pp. 125-126, afferma che "La competenza della S. C. di Propaganda Fide nei confronti delle comunità cattoliche Orientali [...] se da una parte rappresentava un riconoscimento giuridico pieno della loro personalità ecclesiastica ed esistenza canonico-soggettiva dotate di una certa qual autonomia, dall'altra a causa del dominio degli infedeli, insieme alla provenienza da Chiese orientali ortodosse e ad una certa autonomia disciplinare propria, si esercitava insieme ad un aiuto un certo controllo [...] nel timore che potessero perdere la fede e costumi".*

⁴² PIO X, *Sapienti Consilio*, 29 giugno 1908 (in https://www.vatican.va/content/pius-x/la/apost_constitutions/documents/hf_p-x_apc_19080629_sapienti-consilio-index.html#Congregatio_de_Propaganda_Fide). In merito alla riforma della Curia romana promossa da Papa Pio X, G. FELICIANI, *La riforma della Curia romana nella costituzione apostolica «Sapienti consilio» del 1908 e nel Codice di diritto canonico del 1917*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée*, 1 (2004), p. 181, sottolinea che "Questa globale ristrutturazione delle congregazioni lascia peraltro irrisolti alcuni problemi che davano luogo a non pochi inconvenienti. Così, ad esempio, gli orientali continuano, con scarso rispetto per la loro sensibilità, a restare soggetti a una speciale Congregazione di Propaganda".

⁴³ Cfr. L. SANDRI, *La visione del Concilio Vaticano II*, cit., pp. 16-17 e 19; ID., *Presentazione del Prefetto Card. Leonardo Sandri*, in **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE**



maggio 1917, mediante il Motu proprio *Dei providentis*, il Pontefice è intervenuto con fermezza per dirimere tali questioni, chiarendo in modo inequivocabile l'atteggiamento della Santa Sede verso i fedeli orientali. In detto documento, il Romano Pontefice, dopo aver preso atto che taluni, animati da pregiudizi nei confronti di Roma, avevano tratto spunto dalle precedenti circostanze storiche per accusare i Sommi Pontefici di non adeguata considerazione verso gli Orientali uniti, sospettandoli altresì di una volontà di latinizzazione forzata e pur riconoscendo che un'analisi obiettiva dei fatti sarebbe stata sufficiente a confutare tali imputazioni, dichiarava esplicitamente l'intenzione di fugare ogni dubbio residuo, rendendo manifesta la sollecitudine della Sede Apostolica per le Chiese Orientali⁴⁴.

A tale scopo, con disposizioni " valide in perpetuo", il Romano Pontefice ha istituito la *Congregatio pro Ecclesia Orientali* conferendole speciali e ampie facoltà⁴⁵, assegnandole la sede dell'antico Palazzo dei Convertendi⁴⁶ e riservando a sé stesso la carica di Prefetto, affinché a nessuno fosse più lecito mettere in dubbio "*la sollecitudine della Sede Apostolica nei confronti degli Orientali*". Il fatto che il sommo Pontefice si sarebbe preso "cura personalmente [degli] interessi" degli Orientali Uniti offriva un segno tangibile dell'amore della Santa Sede per questi fedeli e costituiva prova del fatto che, nella Chiesa di Cristo, "tutti godono della medesima dignità agli occhi della Sede Apostolica"⁴⁷.

A questi fini, Papa Benedetto XV ha disposto che la Sezione per gli Affari di Rito Orientale della Sacra Congregazione di Propaganda Fide cessasse ufficialmente di esistere a decorrere dal 30 novembre 1917. Con effetto dal giorno successivo, 1º dicembre 1917, essa è stata sostituita da un nuovo organismo autonomo⁴⁸, la già citata *Sacra Congregatio pro*

ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 5; A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 442; P. SARKIS TABAR, *Les relations de l'Eglise maronite*, cit., p. 255; M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 683.

⁴⁴ BENEDETTO XV, *Motu proprio Dei Providentis*, 1º marzo 2017 (in https://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xv_motu-proprio_19170501_dei-providentis.html).

⁴⁵ Cfr. G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., p. 70.

⁴⁶ Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività della Congregazione per la Chiesa Orientale tra i motu proprio Dei providentis (1917) e Sancta Dei Ecclesia (1938)*, in E.G. FARRUGGIA (a cura di), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, cit., p. 131.

⁴⁷ Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., p. 131. Come afferma M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 684, il fatto che il Papa abbia riservato a sé la prefettura della nuova Congregazione era espressione della massima sollecitudine della Sede Apostolica nei riguardi dei cattolici orientali posto che si trattava di un privilegio "condiviso con soltanto altre altre congregazioni, dette allora rispettivamente del S. Offizio e concistoriale".

⁴⁸ Cfr. A. MARTINEZ D'ALOS-MONER, voce *Sacra Congregatio pro Ecclesiis*



Ecclesia Orientali, istituito quale dicastero distinto e completamente indipendente da *Propaganda Fide*. Tale Congregazione, posta sotto la presidenza diretta del Sommo Pontefice, era composta da sedici Cardinali⁴⁹, tra i quali uno con funzioni di Segretario che di fatto la reggeva servendosi dell'ausilio di due officiali maggiori (un vescovo con qualifica di assessore e un altro sacerdote in qualità di sostituto)⁵⁰. A questi si affiancavano un Assessore, scelto tra i membri più eminenti del clero, nonché diversi Consultori, appartenenti sia al rito latino che a quello orientale, e un numero adeguato di funzionari, selezionati tra ecclesiastici di provata competenza in materia orientale con un concorso per titoli ed esami⁵¹. Per quanto concerne la ripartizione delle competenze all'interno della Congregazione, un cardinale era preposto alla trattazione delle questioni di carattere generale, mentre a ciascuno degli altri veniva affidata la responsabilità per le questioni relative a uno specifico rito (armeno, siro, greco, copto, ecc.)⁵². Il Sommo Pontefice esercitava un controllo rigoroso e sistematico sull'attività del Dicastero, intervenendo personalmente non soltanto nelle questioni di rilevante importanza, ma altresì in quelle di ordinaria amministrazione, tra cui, ad esempio, le procedure inerenti all'assunzione del personale. Il Cardinale Segretario era tenuto a presentare al Papa relazioni periodiche sull'andamento della Congregazione, illustrandogli le singole problematiche. Ciò avveniva nel corso delle udienze ordinarie che si svolgevano circa tre volte al mese⁵³.

Alla nuova Congregazione veniva riservata la trattazione di tutti gli affari - di qualunque natura - riguardanti le Chiese orientali, nonché delle questioni miste che coinvolgessero anche fedeli di rito latino, tanto in relazione a cose che a persone. A tal fine all'interno del nuovo Dicastero fu istituito un Ufficio amministrativo incaricato anche della gestione delle questioni finanziarie delle diocesi, delle istituzioni e delle missioni orientali nonché un Archivio destinato a raccogliere la documentazione precedentemente conservata presso Propaganda Fide⁵⁴.

Orientalibus, in S. UHLIG (a cura di), *Encyclopaedia Aethiopica*, cit., p. 441; M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus» e la Congregazione per le Chiese Orientali*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 85.

⁴⁹ Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., p. 133.

⁵⁰ Cfr. M. BROGLI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 684; G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., p. 134.

⁵¹ Cfr. BENEDETTO XV, *Motu proprio Dei Providentis*, cit. Sui criteri di reclutamento del personale della Congregazione cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., p. 135.

⁵² Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., pp. 133-134.

⁵³ Cfr. K. NITKIEWICZ, *La Congregazione per le Chiese Orientali nella riforma della Curia Romana attuata da Papa Paolo VI*, in S.I.C.O., 2007, p. 188.

⁵⁴ Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., pp. 135-136.



Il motu proprio ha statuito, infine, che relativamente alle Chiese di rito orientale, la neo eretta Congregazione esercitava le medesime competenze attribuite alle altre Congregazioni nei confronti delle Chiese latine, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Santo Uffizio. Si stabiliva, in tal modo, non solo una *praesumptio competentiae* in favore della Congregazione per le Chiese Orientali, secondo la quale, in ogni questione riguardante gli orientali, si doveva presumere la competenza di tale Congregazione, salvo diversa prova contraria⁵⁵ ma anche una “*giurisdizione senza confini*”⁵⁶ in quanto il legislatore canonico non ne definiva il perimetro, in particolare, rispetto alle missioni e alla gerarchia latina attive in Oriente.

La disciplina riguardante le competenze del nuovo dicastero si completava con la previsione che a quest’ultimo spettasse la risoluzione delle controversie di natura disciplinare; quelle, invece, che per la loro natura fossero riconosciute come attinenti all’ordine giudiziario, sarebbero state deferite dal dicastero stesso al tribunale da esso designato come competente⁵⁷.

Ne conseguì, pertanto, che la Congregazione per le Chiese Orientali poteva trattare le questioni a essa deferite esclusivamente per via amministrativa. Tale assetto normativo è rimasto invariato fino al 2 giugno 1957, data in cui Papa Pio XII, mediante il motu proprio *Cleri Sanctitati*, ha riconosciuto alla medesima Congregazione piena capacità giudiziaria, autorizzandola a dirimere le controversie anche per via giudiziaria. Si legge infatti nel testo: del motu proprio da ultimo citato: “Haec Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas censuerit, ipsa, servato eodem ordine, cognoscet aut ad tribunalia ordinaria Apostolicae Sedis remittet” (can. 195, § 2)⁵⁸.

Il Codice di Diritto canonico del 1917, promulgato da Benedetto XV pochi giorni dopo il Motu proprio *Dei providentis*, ha riconosciuto e consacrato ufficialmente la Congregazione per le Chiese Orientali, come stabilito dal can. 257 negli stessi termini e con le stesse competenze previste dal motu proprio benedettino dandosi così alla

“Chiesa orientale cattolica [...] un posto determinato nella visione ecclesiale, non più come Chiesa o ritus minus praestans in un certo

⁵⁵ Cfr. M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 685.

⁵⁶ G. COCO, *Alle radici di un'idea*, cit., p. 27.

⁵⁷ Cfr. BENEDETTO XV, *Motu proprio Dei Providentis*, cit.

⁵⁸ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 116; M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., p. 245.



quale modo tollerato, con una sistemazione paritaria nella *societas Ecclesiæ e nello ius publicum ecclesiasticum*"⁵⁹.

8 - (segue) ... e il Motu Proprio *Sancta Dei Ecclesia* di Pio XI

L'assenza in capo all'Oriente di una giurisdizione territoriale esclusiva⁶⁰ e il timore che negli indefiniti territori orientali potessero sorgere conflitti di giurisdizione tra la Congregazione per la Chiesa Orientale, competente per le questioni relative ai fedeli appartenenti ai riti orientali e per le questioni miste, e la Sacra Congregazione de Propaganda Fide, preposta sia agli affari che riguardavano i latini inclusi quelli attinenti alla gerarchia e alle missioni, con conseguenti difficoltà nel garantire un'amministrazione ecclesiastica unitaria e l'adempimento delle attività pastorali⁶¹, ha indotto Pio XI a intervenire non con una riduzione delle competenze della Congregazione *pro Ecclesia Orientali* bensì con un loro sostanziale riordino e ampliamento⁶².

Con il Motu Proprio *Sancta Dei Ecclesia* del 25 marzo 1938, il Pontefice ha sancito innanzitutto la giurisdizione esclusiva della Congregazione per la Chiesa Orientale sui territori misti attribuendole piena ed esclusiva giurisdizione su diverse regioni del Vicino e Medio Oriente, tra cui Egitto, Penisola del Sinai, Eritrea, Etiopia settentrionale, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Bulgaria, Dodecaneso, Iran, Iraq, Libano, Palestina, Siria, Transgiordania, Turchia asiatica e la parte della Tracia sotto giurisdizione turca⁶³. L'entrata in vigore di tale disposizione è avvenuta in più fasi, con date differenziate a seconda dei territori: 1° giugno 1938, 1° gennaio 1939 e 1° giugno 1939. In queste regioni, dunque, in applicazione del principio "*un territorio, una giurisdizione*"⁶⁴, fatte salve le competenze riservate ad altri dicasteri della

⁵⁹ N. LODA, *La missione, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) e la Sede Apostolica*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 135.

⁶⁰ Cfr. G. RIGOTTI, *Uomini e attività*, cit., p. 139.

⁶¹ Cfr. K. NITKIEWICZ, *Il Massimario della Congregazione per le Chiese Orientali*, in S.I.C.O., 2008, pp. 317-318; A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 442; G. COCO, *Alle radici di un'idea*, cit., p. 27. Questi timori erano già stati espressi a Papa Benedetto XVI all'indomani dell'istituzione della *Congregatio pro Ecclesia Orientali*. In proposito, si veda V. POGGI, *Lettera di Delpach a Benedetto XV (10.09.1917)*, in E.G. FARRUGGIA (a cura di), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, cit., p. 38.

⁶² Cfr. M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 85.

⁶³ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., pp. 113-114; M.W. DZIOB, *The Sacred Congregation*, cit., p. 126. A questi territori, come afferma, M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 15, "fu aggiunto anche l'Afghanistan (poi successivamente sottratto dall'elenco)".

⁶⁴ G. COCO, *Alle radici di un'idea*, cit., p. 41. Cfr. anche S. TRANI, *L'Unione fra*



Curia Romana quali il Sant’Uffizio, la Congregazione dei Sacramenti, quella dei Riti, degli Studi⁶⁵ e la Penitenzieria Apostolica, la Congregazione Orientale esercitava la propria autorità esclusiva anche sui fedeli di rito latino, estendendo la propria giurisdizione alla gerarchia, alle opere, alle istituzioni e alle pie società di quest’ultimi, secondo quanto generalmente riconosciuto alle Congregazioni latine al di fuori di tali territori. Questo provvedimento ha segnato un mutamento radicale nei rapporti amministrativi tra l’Oriente e la Santa Sede, poiché la Congregazione Orientale, già competente per i fedeli orientali residenti in Oriente, ha assunto competenza esclusiva anche sui latini presenti nelle stesse aree. In tal modo, i cattolici d’Oriente, latini e orientali, trovavano ora la propria dipendenza unificata in un’unica Congregazione romana⁶⁶.

Lo stesso motu proprio ha poi confermato la giurisdizione extraterritoriale della Congregazione per la Chiesa Orientale nei confronti dei cattolici orientali domiciliati al di fuori delle regioni sopra menzionate, per i quali permane la giurisdizione esclusiva stabilita dalle disposizioni di Benedetto XV e dal Codice di Diritto Canonico.

In virtù degli stretti legami esistenti tra le opere affidate alla Propaganda Fide e quelle poste sotto l’autorità della Congregazione per la Chiesa Orientale, nonché in considerazione della crescente interazione derivante dal nuovo assetto organizzativo, al fine di garantire un coordinamento efficace tra le due istituzioni, è stata prevista una rappresentanza intercongregazionale a favore della Congregazione per la Chiesa Orientale: il Sostituto di quest’ultima è divenuto membro di diritto del Consiglio Superiore dell’Opera della Propaganda Fide e dell’Opera di San Pietro Apostolo, assicurando così un collegamento funzionale e stabile tra le due realtà operative⁶⁷.

Infine, il combinato disposto dei punti 7 e 11 del motu proprio mirava a definire alcune competenze finanziarie della Congregazione per le Chiese Orientali. In particolare, si stabiliva che la Congregazione de Propaganda Fide trasferisse a quella Orientale due categorie di

l’Albania e l’Italia Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi pubblici e privati di Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2007, p. 243.

⁶⁵ Al proposito l’art. 4 della Costituzione apostolica Deus Scientiarum Dominus promulgata da Pio XI il 24 maggio 1931 statuiva che: “Canonica erectio et suprema moderatio cuiusvis Universitatis et Facultatis studiorum ecclesiasticorum, in locis quoque et Institutis quae Sacris Congregationibus pro Ecclesia Orientali et de Propaganda Fide subiecta sunt, atque etiam Facultatum quae sunt pro Religiosis Familias quibuslibet, reservantur Sacrae Congregationi de Seminariis et Studiorum Universitatibus”.

⁶⁶ Cfr. A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., pp. 442-443.

⁶⁷ Cfr. A. LEDUC, *Orient et Saint-Siège*, cit., p. 443.



capitali: quelli i cui proventi erano destinati a territori passati alla sua giurisdizione e quelli appositamente costituiti per garantirle un reddito annuo pari alla media dei sussidi - ordinari e straordinari - ricevuti da tali territori nel triennio precedente. Inoltre, secondo il punto XI, alla Congregazione per le Chiese Orientali sarebbe spettata anche una quota del 4,85% degli introiti della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede, calcolata sulla media delle somme devolute alle medesime regioni nello stesso triennio, e un'ulteriore quota del 2% delle entrate della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo. In conseguenza di queste disposizioni, la Congregazione Orientale ha iniziato ad amministrare capitali propri e, a partire dal 1946, durante il pontificato di Pio XII, è stata istituto a tal fine anche un apposito ufficio amministrativo⁶⁸.

9 - La Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus

Il 15 agosto 1967, Papa Paolo VI ha promulgato la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, con la quale ha riformato l'ordinamento della Curia Romana. Alla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali è stato specificamente riservato il titolo I, capo II, nn. 41-45.

Nel nuovo contesto ecclesiale delineato dal Concilio Vaticano II, è emerso con chiarezza la consapevolezza che non esistesse un'unica "Chiesa orientale", bensì una molteplicità di "Chiese orientali", ciascuna con una propria identità storica, liturgica e disciplinare⁶⁹. Tale presa di coscienza ha indotto il legislatore supremo della Chiesa a modificare la denominazione del dicastero, che da *Congregatio pro Ecclesia Orientali* è divenuto *Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus*⁷⁰, al fine di riflettere in modo più adeguato la pluralità e la specificità delle tradizioni ecclesiali orientali in piena comunione con la Sede Apostolica.

A seguito della riforma, la guida della Congregazione non è stata più riservata al Romano Pontefice, ma è stata affidata a un Cardinale Prefetto, responsabile della presidenza e della direzione del dicastero, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario.

La composizione dell'organismo è stata ampliata: oltre ai Cardinali nominati dal Sommo Pontefice, ne fanno ora parte anche i Patriarchi delle Chiese orientali cattoliche e gli Arcivescovi Maggiori a essi equiparati, nonché il Cardinale Presidente del Segretariato per

⁶⁸ Cfr. M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., pp. 265-266.

⁶⁹ Cfr. K. NITKIEWICZ, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., pp. 185-187.

⁷⁰ PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 41 (https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-uni-versae.html).



l'Unità dei Cristiani. Sono stati inoltre previsti Consultori scelti tra i membri delle Chiese orientali di diversi riti e tra esperti del rito latino, selezionati per comprovata competenza e specializzazione nelle materie di competenza della Congregazione; tra questi è stabilmente incluso il Segretario del medesimo Segretariato per l'Unità dei Cristiani. L'articolazione interna del dicastero avrebbe dovuto riflettere la pluralità delle tradizioni orientali con la previsione di distinti uffici, corrispondenti ai vari riti delle Chiese orientali in comunione con la Sede Apostolica⁷¹. Tuttavia, tale articolazione non ha trovato mai concreta attuazione in ragione della complessità derivante dall'elevato numero di riti. La previsione di un'eccessiva frammentazione interna, infatti, avrebbe, di fatto, compromesso la governabilità e l'efficienza stessa della Congregazione⁷².

In ordine alle competenze, è ribadita la *praesumptio competentiae* prevista Motu proprio *Dei providentis* e dal can. 257 CIC del 1917, secondo la quale la Congregazione gode di tutte le facoltà proprie delle altre Congregazioni per le Chiese di rito latino, salvo il mantenimento delle competenze spettanti ad altri Dicasteri e il diritto esclusivo della Penitenzieria Apostolica. Essa si occupava di tutte le questioni riguardanti persone, disciplina e riti delle Chiese Orientali, anche qualora si fosse trattato di situazioni miste che coinvolgessero i fedeli latini. Inoltre, esercitava la propria giurisdizione sui territori dove i cristiani di rito orientale erano la maggioranza, vigilando altresì, anche attraverso Visitatori, sulle comunità orientali presenti nei territori di rito latino e provvedendo, nei limiti del possibile, alle loro necessità spirituali, ivi compresa la costituzione di una gerarchia propria qualora la consistenza numerica dei fedeli e le circostanze lo richiedessero⁷³. Nelle materie rientranti nella propria competenza, e in assenza di una specifica previsione contenuta nel motu proprio, la Congregazione per le Chiese Orientali non esercitava funzioni di natura giudiziaria, come invece era stato previsto a partire dal 1957, ma interveniva esclusivamente per via amministrativa. A partire dal 1967, pertanto, il Dicastero non poteva più conoscere le controversie aventi carattere propriamente giudiziale, la cui

⁷¹ PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, cit., nn. 42-43.

⁷² Cfr. K. NITKIEWICZ, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., pp. 191-192, il quale rileva che la Costituzione apostolica "non specificava il numero degli uffici, mentre il termine "Riti orientali" aveva, a quel tempo, due significati. Si poteva trattare [...] di Chiese orientali cattoliche oppure di tradizioni (ossia di famiglie) liturgiche. Nel primo caso si sarebbero dovuti costituire allora 21 uffici [...] invece nel secondo caso 5 uffici. [...] Anche applicando il secondo criterio, quello delle tradizioni liturgiche, il numero degli uffici sarebbe stato comunque troppo alto".

⁷³ PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, cit., nn. 44 e 45, § 1.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

trattazione è stata riservata alla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana⁷⁴.

Anche se la Costituzione Apostolica ometteva l'enumerazione dei Paesi in cui la Congregazione esercitava giurisdizione esclusiva, tale giurisdizione territoriale, tuttavia, doveva intendersi riconfermata non solo nella medesima estensione del 1938, bensì addirittura ampliata. L'espressione generale e generica impiegata nella Costituzione, secondo cui "da essa sola dipendono i territori nei quali i cristiani sono in maggioranza di rito orientale" (n. 44), senza ulteriori specificazioni geografiche, ne attesta l'accresciuta portata⁷⁵.

Numerose disposizioni della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* disciplinavano i rapporti interdicasteriali tra la Congregazione per le Chiese Orientali e gli altri Dicasteri della Curia Romana, con l'intento di promuovere un coordinamento istituzionale più efficace e prevenire potenziali conflitti di competenza.

In primo luogo, si regolava il rapporto con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, stabilendosi che la Congregazione per le Chiese Orientali esercitava la propria competenza sui religiosi di rito latino operanti come missionari nelle regioni soggette alla sua giurisdizione, limitatamente agli aspetti legati alla loro attività missionaria. Le questioni attinenti alla loro condizione religiosa restavano invece di competenza esclusiva della Congregazione per i Religiosi⁷⁶.

Sempre in relazione alle questioni riguardanti i religiosi, il n. 88 disciplinava i rapporti con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (già Congregazione *de Propaganda Fide*), precisandosi che quest'ultima fosse competente, quanto ai religiosi - siano essi di rito latino o orientale - esclusivamente per ciò che concerneva il loro status di missionari, sia a titolo individuale che collettivo, restando impregiudicata la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali.

I numeri 45, § 1, e 50 regolavano i rapporti tra la Congregazione per le Chiese Orientali e la Congregazione per i Vescovi. Nei territori sottoposti alla giurisdizione della prima, veniva sottratta alla seconda ogni competenza in materia di costituzione di nuove diocesi, province o

⁷⁴ Cfr. M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 162; N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 116; M. BROGI, voce *Congregación para las Iglesias Orientales*, in J. OTADU, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 550; K. NITKIEWICZ, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., p. 193.

⁷⁵ Cfr. K. NITKIEWICZ, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., p. 194.

⁷⁶ PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, cit., n. 45, § 1.



regioni ecclesiastiche, così come in tema di modifica, fusione o revisione di quelle esistenti. Parimenti, erano riservate alla Congregazione per le Chiese Orientali la creazione di Vicariati Castrensi e di Prelature, la nomina di Vescovi, Amministratori Apostolici, Vescovi Coadiutori e Ausiliari, Vicari Castrensi, nonché di altri Vicari e Prelati titolari di giurisdizione personale. Inoltre, rientravano nella sua esclusiva competenza le questioni relative alla celebrazione e al riconoscimento dei Concili particolari, nonché delle Assemblee e Conferenze Episcopali nei territori orientali.

Per quanto attiene ai rapporti con la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, si stabiliva che quest'ultima deteneva competenza esclusiva nelle cause di matrimonio rato e non consumato, incluse quelle tra parte cattolica e parte acattolica battezzata, nonché tra due parti acattoliche battezzate, sia di rito latino sia orientale. Essa esaminava altresì l'esistenza delle cause per la concessione della dispensa e tutto ciò che a esse era connesso. Nelle cause riguardanti coniugi di rito orientale, la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti elaborava gli atti da sottoporre a esame attraverso un apposito collegio di Commissari esperti nelle problematiche orientali⁷⁷.

Il n. 62, § 1, disciplinava i rapporti con la Sezione Giudiziale (o per le cause dei Servi di Dio) della Congregazione per le Cause dei Santi, cui competeva la supervisione dei processi di beatificazione e canonizzazione, inclusi quelli relativi a Servi di Dio appartenenti ai riti orientali, nonché la gestione delle sacre reliquie.

Era regolato inoltre il rapporto con il Terzo Ufficio della Congregazione per l'Educazione Cattolica in materia di erezione di scuole parrocchiali e diocesane. A tal riguardo, il n. 79 disponeva che tale Congregazione non esercitasse alcuna competenza nei territori soggetti alla Congregazione per le Chiese Orientali.

Il combinato disposto dei nn. 45, § 3, e 92-93 disciplinava i rapporti con il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, in relazione alle problematiche concernenti le Chiese orientali separate. Era previsto un obbligo di consultazione, a carico della Congregazione per le Chiese Orientali. A quest'ultima era altresì riconosciuto che il proprio Cardinale Prefetto fosse membro *ex officio* del Segretariato, nel cui elenco dei Consultori figurava stabilmente il Segretario della Congregazione. Il Segretariato si articolava in due distinti uffici, uno per l'ambito occidentale e l'altro per quello orientale, entrambi posti sotto la responsabilità di un Delegato. La sua missione era la promozione dell'unità tra i cristiani: a tal fine, previa informazione al Sommo

⁷⁷ PAOLO VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, cit., n. 56.



Pontefice, intratteneva relazioni con rappresentanti di altre comunità ecclesiali, curava l'attuazione e l'interpretazione dei principi ecumenici sanciti dal Concilio, coordinava e sosteneva le iniziative ecumeniche a livello nazionale e internazionale. Inoltre, promuoveva il dialogo con le Chiese e comunità ecclesiali non in piena comunione con la Sede Apostolica, designava osservatori cattolici per conferenze cristiane e invitava, quando lo riteneva opportuno, osservatori delle comunità cristiane separate a eventi promossi dalla Chiesa cattolica. Era infine responsabile dell'attuazione delle decisioni conciliari in materia ecumenica.

Il n. 45, § 3, prevedeva altresì un obbligo di consultazione per la Congregazione per le Chiese Orientali, anche nei confronti del Segretariato per i non Cristiani, in particolare, per le questioni riguardanti i rapporti con i fedeli di religione islamica.

Infine, il n. 109 disciplina i rapporti tra la Congregazione per le Chiese Orientali e la Sacra Romana Rota. Ferme restando le disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917 (cfr. cann. 1557, § 2; 1598; 1599), la competenza della Sacra Romana Rota, per quanto concerne le cause di nullità matrimoniale regolarmente presentate alla Sede Apostolica, è estesa anche alle controversie tra parte cattolica e parte acattolica, nonché tra parti acattoliche, siano esse di rito latino o orientale. Restano tuttavia escluse da tale ambito le questioni dottrinali attinenti alla fede, che vengono deferite alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

10 - La Congregazione per le Chiese Orientali

A ventuno anni dalla riforma della Curia Romana attuata da Papa Paolo VI mediante la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, Papa Giovanni Paolo II ha promosso una nuova riorganizzazione degli organismi curiali, promulgando, in data 28 giugno 1988, la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Tale riforma è stata preceduta da un'ampia consultazione condotta all'interno dei dicasteri della Curia Romana, la quale ha portato all'elaborazione di uno Schema della legge particolare sulla Curia Romana. Questo documento è stato sottoposto anche all'esame dei Patriarchi delle Chiese Orientali, che hanno pertanto partecipato attivamente al processo riformatore⁷⁸.

⁷⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, Introduzione (in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-pastor-bonus.html)



A seguito della riforma introdotta da *Pastor Bonus*, il numero delle Congregazioni è aumentato rispetto alla normativa previgente. Inoltre, è stato rimosso l'aggettivo "Sacra" dalla denominazione ufficiale delle Congregazioni.

Alla Congregazione per le Chiese Orientali era riservata una trattazione specifica negli articoli 56-61 del titolo III che inserisce significativamente l'Orientali al secondo posto tra i dicasteri della Curia Romana subito dopo la Congregazione per la Dottrina della Fede.

La disciplina dettata la legislatore canonico si apriva con una norma generale che riguardava la competenza *ratione materiae* del dicastero orientale affermandosi che lo stesso "tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose"⁷⁹.

Questa disposizione era ulteriormente specificata dall'art. 58, § 1, che disponeva che la competenza della Congregazione si estendeva a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali da deferirsi alla Sede apostolica (ossia alla stessa Congregazione)⁸⁰, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Si occupava anche di programmare con la Prefettura della Casa Pontificia e preparare con diligenza le visite "*ad limina Apostolorum*" dei vescovi che sono a capo di Chiese particolari orientali, con il Romano Pontefice presentando a quest'ultimo la relazione circa lo stato della loro diocesi sei mesi prima del tempo fissato per la visita⁸¹.

Quanto alla competenza *ratione personae* la Congregazione orientale esercitava la sua giurisdizione innanzitutto su tutti i cattolici orientali anche dimoranti nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina (fedeli orientali in diaspora) provvedendo alle loro necessità

ii_apc_19880628_pastor-bonus.html).

⁷⁹ **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., art. 56.

⁸⁰ Come afferma **M. MALVESTITI**, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 88, «Nella fattispecie per "Sede Apostolica" si intende la CCO». Al proposito è opportuno richiamare anche il disposto del can. 48 CCEO che con disposizione analoga al can. 361 CIC afferma: "Con il nome di Sede Apostolica o di Santa Sede, in questo Codice, si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura delle cose, i Dicasteri e le altre istituzioni della Curia Romana".

⁸¹ **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., artt. 58, § 1, e 28-32. Al proposito può richiamarsi anche l'art. 124 del Regolamento generale della Curia Romana del febbraio 1992 che dispone: "Le Visite *ad limina*, che i Vescovi diocesani devono compiere a norma del diritto, saranno opportunamente programmate dalla Prefettura della Casa Pontificia d'intesa con la Congregazione [...] per le Chiese Orientali [...], tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze degli altri Dicasteri".



spirituali per mezzo di Visitatori e/o laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia⁸². La congregazione, ad alcune condizioni che si vedranno tra breve, esercitava la sua giurisdizione anche con riguardo alle questioni miste che coinvolgessero cioè anche una o più parti di rito latino dimoranti nei territori soggetti alla giurisdizione esclusiva della Congregazione⁸³. Il Dicastero aveva competenza territoriale, includendo anche i fedeli latini, sulle seguenti regioni: Egitto, Eritrea ed Etiopia del Nord, Bulgaria, Albania meridionale, Cipro, Grecia, Giorgia, Iran, Iraq, Libano, Israele, Palestina, Siria, Giordania, Turchia⁸⁴. Negli anzidetti territori, peraltro, nella giurisdizione esclusiva del dicastero per le Chiese orientali rientrava anche la nomina dei vescovi, l'apostolato di tutti gli istituti religiosi e delle associazioni anche laicali, gli istituti di formazione del clero e seminaristi, le scuole cattoliche, ecc.⁸⁵. Sullo stesso piano si poneva anche l'art. 60 che chiariva, infine, che l'azione apostolica e missionaria nelle regioni in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipendeva esclusivamente dalla Congregazione per chiese orientali, anche se svolta da missionari della Chiesa latina.

Dall'analisi delle norme appena passate in rassegna emerge con chiarezza che, sebbene la Congregazione per le Chiese orientali continuasse a possedere una competenza molto vasta sia personale - estesa ai cattolici orientali ovunque si trovino - sia territoriale - riferita a tutti i fedeli (orientali e latini) residenti nei territori soggetti alla sua giurisdizione -, nella normativa del 1988 non veniva tuttavia riproposta, almeno in termini letterali, quella *praesumptio competentiae* prevista dalla disciplina precedente⁸⁶. Tale mancata riproposizione non nella vigenza della *Pastor Bonus*, tuttavia, non poteva essere interpretata come una *deminutio* della competenza del dicastero orientale a vantaggio di altri dicasteri, né come un *revirement* legislativo. A chiarire ogni dubbio in proposito interveniva, infatti, la stessa *Pastor Bonus*, che all'art. 2, § 2, affermava solennemente la parità giuridica tra tutti i dicasteri. La variazione terminologica introdotta dalla nuova Costituzione trovava piuttosto una duplice giustificazione. In primo luogo, essa rifletteva il necessario connubio tra la collegialità, dimensione costitutiva del

⁸² GIOVANNI PAOLO II, *Pastor Bonus*, cit., artt. 56, 58, § 1, e 59.

⁸³ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor Bonus*, cit., art. 58, § 2.

⁸⁴ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 10; G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., p. 71.

⁸⁵ Cfr. M. BROGI, *L'impegno quotidiano*, cit., pp. 685 e 689; M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 86.

⁸⁶ M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 88; M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, cit., pp. 253-254.



governo ecclesiale, e l’unitarietà del governo della Chiesa⁸⁷. Tale coniugazione esige, ora come allora, che i dicasteri non operassero più in modo isolato o autoreferenziale richiedendosi, piuttosto, una conoscenza reciproca e una coordinazione organica e flessibile delle attività, superando la logica secondo cui “ciascuno si ritenga un’isola” per procedere indipendentemente dagli altri⁸⁸. Al proposito era lo stesso art. 13 di Pastor Bonus a sottolineare questo aspetto affermando che ciascun Dicastero “promuov[e] le iniziative per il bene [di tutta la] Chiesa universale”.

In secondo luogo, tale cambiamento si inseriva nel processo di internazionalizzazione della Curia Romana in attuazione delle indicazioni conciliari. Questo processo implicava non solo la presenza di membri della Curia provenienti da diversi contesti nazionali, portatori di qualità morali, intellettuali e professionali differenti, nonché di una profonda sensibilità verso la dimensione universale della Chiesa, ma richiedeva soprattutto una più intensa collaborazione tra i dicasteri e un rafforzamento del legame tra la Curia e gli Ordinari diocesani. Tale raccordo era favorito anche dalla valorizzazione dal ruolo delle Conferenze episcopali, concepite come strumenti privilegiati per veicolare la ricchezza delle Chiese locali verso la Chiesa universale⁸⁹.

Esaminati i profili materiale, personale e territoriale della competenza del Dicastero oggetto del presente contributo secondo Pastor Bonus, resta ora da analizzare in quali ambiti e attraverso quali attività tale competenza trovava concreta espressione, pur nella consapevolezza della non esaustività dell’analisi⁹⁰. In primo luogo, la

⁸⁷ Cfr. S. ROSSANO, *Brevissimi cenni circa la Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» e possibili prospettive future*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 128.

⁸⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Pastor Bonus*, cit., Introduzione. Sul tema della Curia come espressione della collegialità si veda F. COCCOPALMERIO, *Spunti di riflessione sulla Curia Romana*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 61.

⁸⁹ Su questo aspetto cfr. A. ZANOTTI, *Le riforme della Curia Romana nella storia della Chiesa*, in *Diritto&Religioni*, supplemento al n. 2 (2023), p. 33; M. ROSA, *La Curia romana nell’età moderna: Istituzioni, cultura, carriere*, Viella Editrice, Roma, 2013; A. STICKLER, *Riforma della Curia: aspetto storico*, in AV. VV., *La Curia Romana aspetti ecclesiologici, pastorali istituzionali. Per una lettura della Pastor Bonus*, Libreria Editrice vaticana, Città del Vaticano, 1989, pp. 97-102; ID., *Le riforme della Curia nella storia della Chiesa*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, cit., pp. 1-15; E. PASZTOR, *La curia Romana*, in CENTRO STUDI MEDIEVALI, *Le istituzioni ecclesiastiche della Societas Christiana dei secoli XI-XII: papato, cardinalato ed episcopato*, Vita e Pensiero, Milano, 1974, pp. 490-504.

⁹⁰ Su questi aspetti cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 10; M. BROGI, *L’impegno quotidiano*, cit., pp. 687-693; M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., pp. 88-92; P. GEFAELL, *Enti e Circoscrizioni meta-rituali*, cit., p. 507; F.G. BRUGNARO, *Il servizio della*



notizia dell'elezione dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori da parte dei rispettivi Sinodi era comunicata al Sommo Pontefice per il tramite della Congregazione per le Chiese Orientali, la quale era incaricata altresì di predisporre il relativo provvedimento pontificio e di curarne la pubblicazione ufficiale su L'Osservatore Romano. Tale Dicastero, previa un'attenta e rigorosa valutazione dell'idoneità morale dei candidati, era competente per la trattazione delle pratiche concernenti la designazione dei Patriarchi, degli Arcivescovi Maggiori, dei Metropoliti e dei Vescovi eletti dai Sinodi, incluse la concessione dell'assenso pontificio, sia in forma previa che successiva, secondo le disposizioni del diritto canonico. La Congregazione esercitava inoltre la propria competenza sulla nomina della gerarchia orientale nei territori non patriarcali, così come sulla designazione dei Vescovi di rito latino nelle regioni orientali. Tra le sue attribuzioni rientravano altresì l'erezione degli Ordinariati - che, una volta istituiti, ricadono sotto la sua giurisdizione - nonché la creazione, modifica, unione o soppressione di diocesi, province ecclesiastiche, esarcati, patriarcati e capitoli cattedrali già esistenti. La Congregazione aveva inoltre il compito di esaminare le relazioni periodiche sullo stato delle diocesi e di disporre, quando necessario, visite apostoliche.

Essa, inoltre, era responsabile della promozione e vigilanza della formazione, sia iniziale⁹¹ sia permanente, del clero orientale, nonché della supervisione della sua vita e attività pastorale. Spettava ancora alla Congregazione concedere le facoltà relative al biritualismo e trattare le questioni concernenti il clero uxorato e la nullità della sacra ordinazione dei diaconi e presbiteri⁹². In ambito di vita consacrata, essa ava

Congregazione per le Chiese Orientali per la formazione, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Dall'Oronte al Tevere. Scritti in onore del cardinale Ignace Moussa I Daoud per il cinquantesimo di sacerdozio*, Edizioni Orientalia Christiana, Roma, 2004, pp. 113-119; N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., p. 115; G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., pp. 73-75; L. LORUSSO, *Casa religiosa e Sede Apostolica: le competenze della congregazione per le Chiese Orientali*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), pp. 162-189.

⁹¹ Con il Motu Proprio *Ministrorum institutio*, promulgato il 16 gennaio 2013, la competenza in materia di seminari è stata trasferita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero. Questa disposizione mantiene inalterata la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali (sul punto cfr. L. LORUSSO, *Le modifiche di Benedetto XVI alla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus»: un ponte verso ulteriori riforme*, in *Iura Orientalia*, 10 (2014), p. 71).

⁹² Con il Motu Proprio *Quærit semper* del 30 agosto 2011, Benedetto XVI ha trasferito la competenza esclusiva sui procedimenti di nullità della sacra ordinazione dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Rota Romana. Tale provvedimento ha specificamente abrogato gli articoli 67 e 68 della Pastor Bonus, che in precedenza affidavano a quest'ultima Congregazione la competenza in materia. Tuttavia, la mancata abrogazione dell'articolo 58 della medesima costituzione apostolica implica che la nullità della sacra ordinazione per i diaconi e presbiteri delle



competenza sull'erezione e la soppressione degli istituti, sul loro governo e disciplina, compresi i *typika*, le regole e le costituzioni.

La Congregazione era altresì competente a ricevere ed esaminare i ricorsi contro i decreti dei superiori maggiori o delle gerarchie locali nelle controversie amministrative che coinvolgessero monaci, religiosi o membri di istituti secolari, così come i ricorsi dei chierici contro i decreti delle gerarchie locali nelle medesime materie.

Per quanto riguarda le questioni cosiddette "miste", che coinvolgessero anche fedeli di rito latino, spettava alla Congregazione - nel rispetto di determinate condizioni - trattare le tematiche relative ai cambiamenti di rito e, in generale, alle questioni interrituali.

Rientravano, infine, nella sua competenza la vigilanza sulla disciplina dei sacramenti, la corretta osservanza della normativa canonica, la gestione e regolamentazione dei beni ecclesiastici⁹³, delle confraternite e delle unioni pie, nonché l'organizzazione, revisione e approvazione dei concili celebrati nei territori di sua giurisdizione. Rientrava tra i suoi compiti anche l'esame degli atti dei Sinodi e dei Concili latini qualora contenessero deliberazioni riguardanti i fedeli delle Chiese orientali nonché l'approvazione i libri liturgici destinati a queste ultime.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, le questioni di maggiore rilevanza erano riservate alla sessione plenaria della Congregazione, la quale era convocata, per quanto possibile, con cadenza annuale.

Ai profili strutturali della Congregazione era invece dedicato l'art. 57; tale disposizione, tuttavia, non poteva essere letta in modo isolato, ma andava interpretata in coordinamento con le norme generali contenute nel Titolo I, dedicate alla struttura dei dicasteri, in particolare, gli artt. 3-9.

Dal combinato disposto delle suddette norme si desumeva che la Congregazione per le Chiese Orientali, al pari degli altri dicasteri, era guidata, diretta e rappresentata da un Cardinale Prefetto o da un Arcivescovo Presidente, coadiuvati da un Segretario e da un

Chiese Orientali non rientra nella giurisdizione della Rota Romana, bensì continua a spettare alla Congregazione per le Chiese Orientali (sul punto cfr. J. LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper" sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2012, pp. 43-44; L. LORUSSO, *Le modifiche di Benedetto XVI*, cit., p. 76).

⁹³ Al proposito si permetta di rinviare a A. PEREGO, *I beni temporali della Chiesa nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, in L. CAPRARA, P.G.M. LOBIAT, A. SAMMASSIMO (a cura di), *Diritto canonico orientale*, cit., pp. 91-128; K. NITKIEWICZ, A. BERARD, *Aliénation des biens des personnes juridiques ecclésiastiques dépendantes de la Congrégation pour les Eglises Orientales*, in S.I.C.O., 2006, pp. 235-237.



Sottosegretario. Questi ultimi collaboravano con il Prefetto o Presidente nella direzione del personale e nella trattazione degli affari del dicastero. A supporto dell'attività istituzionale operavano i consultori, scelti tra chierici o altri fedeli distintisi per scienza e prudenza, e gli officiali, chierici o laici, selezionati in base a virtù, prudenza, adeguata esperienza e titoli accademici coerenti con la funzione. Nella nomina di consultori e officiali si doveva tenere conto, per quanto possibile, della diversità dei riti.

Erano membri di diritto della Congregazione i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali, nonché il Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Vi appartenevano inoltre un determinato numero di Cardinali e Vescovi, residenti sia a Roma che fuori di essa. L'apporto dei cardinali membri risultava però circoscritto, dal momento che essi non partecipano più alla gestione ordinaria delle attività del Dicastero. Il loro coinvolgimento si limitava alla trattazione delle questioni di maggiore importanza, affrontate nel contesto delle Congregazioni ordinarie e plenarie. La cura delle attività quotidiane, così come l'adozione delle decisioni operative correnti, era invece affidata esclusivamente al Prefetto⁹⁴.

Il Prefetto, i membri, il Segretario, gli officiali e i consultori erano nominati dal Sommo Pontefice per un mandato quinquennale. Al compimento del settantacinquesimo anno d'età, i Cardinali preposti erano tenuti a rassegnare le proprie dimissioni al Romano Pontefice, il quale provvedeva valutando caso per caso. I Segretari decadevano automaticamente al raggiungimento del medesimo limite d'età, mentre i membri cessavano dall'incarico al compimento dell'ottantesimo anno. Alla morte del Sommo Pontefice, tutti i capi dicasteriali e i membri decadevano dai rispettivi incarichi.

A completamento dell'organico della Congregazione concorreva anche altro personale quali i capi ufficio, gli aiutanti di studio, gli addetti alla segreteria, gli addetti tecnici, scrittori, addetti all'accoglienza⁹⁵.

In seno alla Congregazione erano costituite tre commissioni e un comitato.

Iniziando dalle Commissioni, la prima, quella per la Liturgia, era incaricata della tutela e valorizzazione del patrimonio liturgico delle Chiese orientali; la seconda, per gli Studi sull'Oriente Cristiano, si dedicava all'elaborazione di documenti e iniziative finalizzate a favorire una più profonda conoscenza dell'Oriente cristiano presso il cattolicesimo occidentale, curando altresì progetti editoriali volti

⁹⁴ Cfr. G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., p. 72.

⁹⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 18.



all'approfondimento della ricchezza teologica, spirituale e culturale delle Chiese orientali; infine, l'ultima, quella per la Formazione del Clero e dei Religiosi promuoveva percorsi formativi per gli studenti orientali, in Roma o in altre sedi, nel rispetto delle rispettive tradizioni ecclesiali⁹⁶.

Al fine di sostenere l'attività di sostegno per le Chiese orientali, è stato poi istituito un comitato presieduto dal Prefetto della Congregazione denominato Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali (R.O.A.C.O.) che riunisce tutte insieme le Agenzie-Opere di vari Paesi del mondo, che s'impegnano al sostegno finanziario in vari settori, dall'edilizia per i luoghi di culto, alle borse di studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedito all'assistenza sociosanitaria⁹⁷.

La Congregazione disponeva sia di un Ufficio preposto all'attività informativa, il quale curava la pubblicazione della rivista *S.I.C.O.* (Servizio Informazioni Chiese Orientali), che sin dal 1946 forniva un aggiornamento costante e accessibile sulle diverse iniziative e attività del Dicastero⁹⁸ sia di un Archivio preposto alla conservazione e alla tutela dell'intera documentazione prodotta dal Dicastero sin dalla sua istituzione⁹⁹. Infine, un Ufficio Studi e Formazione¹⁰⁰ coordinava il settore degli studi orientali anche in coordinamento con il Pontificio Istituto Orientale quale "sede propria di studi superiori nell'Urbe riguardanti le questioni orientali"¹⁰¹.

Norme specifiche della costituzione *Pastor Bonus* regolavano i rapporti interdicasteriali tra la Congregazione per le Chiese Orientali e gli altri dicasteri della Curia Romana.

Con riferimento alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato, l'art. 58, § 2, stabiliva che la competenza in materia fosse attribuita in via esclusiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione delle Cause dei Santi, alla Penitenzieria Apostolica,

⁹⁶ Ibidem, pp. 11 e 29-30; G. RIGOTTI (a cura di), *Oriente Cattolico*, cit., pp. 127-136.

⁹⁷ Tali informazioni sono state tratte dal profilo della Congregazione per le Chiese orientali ancora visibile online (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/orientchurch/profilo/rc_con_corient_pro_20000724_profile_it.html); CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., pp. 55-56.

⁹⁸ Cfr, profilo della Congregazione per le Chiese orientali citato alla nt. 97; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., p. 35.

⁹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Brochure del Centenario*, cit., pp. 25-27.

¹⁰⁰ M. MALVESTITI, *La Costituzione apostolica «Pastor Bonus»*, cit., p. 91.

¹⁰¹ Cfr. BENEDETTO XV, *Motu proprio Orientis Catholici*, 15 ottobre 1917 (https://www.vatican.va/content/benedict-xv/it/motu proprio/documents/hf_ben-xv_motu proprio_19171015_orientis-catholici.html). Per maggiori approfondimenti sul Pontificio istituto orientale si permetta di rinviare a H. LEGRAND, *La fondation de l'Institut Pontifical Oriental en 1917, premiers pas de l'œcuménisme?*, in E.G. FARRUGGIA (a cura di), *Da Benedetto XV a Benedetto XVI*, cit., pp. 109-127.



al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al Tribunale della Rota Romana, nonché alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Ne conseguiva, pertanto, l'incompetenza della Congregazione per le Chiese Orientali in tali procedimenti.

Inoltre, la medesima Congregazione era tenuta a consultare il dicastero competente per la stessa materia con riferimento ai fedeli della Chiesa Latina, ogniqualvolta fosse stata chiamata a trattare di affari di particolare rilevanza che coinvolgessero anche fedeli latini residenti nei territori soggetti alla giurisdizione della Congregazione per le Chiese Orientali¹⁰². Anche in questo ambito si riscontrava una modifica rispetto alla disciplina previgente, che attribuiva alla Congregazione per le Chiese Orientali la competenza esclusiva sulle questioni miste; la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II ha, invece, stabilito che la Congregazione può provvedere solo previa consultazione della Congregazione competente per la Chiesa latina nelle questioni di maggiore importanza che avessero coinvolto anche i cattolici latini¹⁰³.

Per quanto concerne la cura pastorale dei fedeli orientali presenti nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa Latina, era possibile provvedere alle loro necessità spirituali mediante l'istituzione di una propria gerarchia, previa consultazione con la Congregazione competente per l'erezione di Chiese particolari nello stesso territorio¹⁰⁴.

In punti di trattamento delle questioni inerenti ai rapporti con le Chiese orientali non cattoliche, nonché di quelle relative al dialogo interreligioso, la Congregazione per le Chiese Orientali che più di altre ha il compito di promuovere l'unità fra tutti i cristiani orientali e il dialogo con le confessioni religiose non cristiane¹⁰⁵, era tenuta a operare in stretto coordinamento, rispettivamente, con il Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso. In tali ambiti era previsto un obbligo di consultazione previa e reciproca tra i dicasteri interessati, al fine di assicurare un'azione armonica e coerente¹⁰⁶.

L'articolo 85 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* disciplinava anche i rapporti tra la Congregazione per le Chiese Orientali e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, stabilendo che a quest'ultima spettasse la direzione e il coordinamento, a livello mondiale, dell'opera di evangelizzazione dei popoli e della cooperazione

¹⁰² Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., art. 58, § 2.

¹⁰³ Cfr. **M. BROGLI**, *L'impegno quotidiano*, cit., p. 685.

¹⁰⁴ **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., art. 59.

¹⁰⁵ Su questi aspetti si veda **D. SALACHAS**, *Dimensione ecclesiologica*, cit., pp. 186-191.

¹⁰⁶ **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., artt. 61, 137, § 2, e 161.



missionaria. Tuttavia, tale attribuzione non avrebbe pregiudicato la competenza propria della Congregazione per le Chiese Orientali nelle medesime materie nell'ambito delle circoscrizioni territoriali soggette alla sua giurisdizione.

Restavano di competenza esclusiva della Seconda Sezione della Segreteria di Stato tutte le questioni che richiedevano un coordinamento o un'intesa con le autorità civili degli Stati secolari¹⁰⁷. Inoltre, l'articolo 47, § 1, disponeva che la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, in particolari contingenze e su diretta disposizione del Sommo Pontefice, potesse occuparsi di tutte le questioni inerenti alla provvista delle Chiese particolari, alla loro erezione, modifica o soppressione e riorganizzazione. L'esercizio di tale facoltà era subordinato alla consultazione dei Dicasteri della Curia Romana rilevanti per territorio o rito, specificamente la Congregazione per le Chiese Orientali, la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e si attuava tramite un mandato pontificio che ne delimitava la portata e la validità temporale.

La Pastor Bonus, ancora in relazione ai rapporti interdicasteriali e alla gestione delle questioni di competenza mista, disciplinava l'adozione di diversi sistemi di collaborazione e coordinamento tra i Dicasteri della Curia Romana. Tra questi si annoveravano il concorso nello studio o nella preparazione di documenti e la comunicazione di iniziative tra i dicasteri (art. 17), nonché la costituzione di commissioni interdicasteriali permanenti (art. 21, § 2) o ad hoc (art. 110 del Regolamento Generale della Curia Romana) per la risoluzione di problematiche specifiche e complesse.

11 - (segue) ... e il *Rescriptum ex audientia* del 4 aprile 2006 di Benedetto XVI

Con il *Rescriptum ex audientia* del 4 aprile 2006¹⁰⁸, concesso da Benedetto XVI al Segretario di Stato, sono state adottate disposizioni di carattere generale finalizzate a un riordino delle competenze dei Dicasteri della Curia Romana in materia di provviste ecclesiastiche relative al territorio europeo. Tra i Dicasteri interessati figura anche la Congregazione per le Chiese Orientali, la quale esercitava competenza in materia ai sensi degli articoli 58 §1 e 59 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* e oggi sulla

¹⁰⁷ Cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., pp. 115-116.

¹⁰⁸ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia* del 4 gennaio 2006, in S.I.C.O., 2006, pp. 87-88.



base delle disposizioni contenute in *Preadicate Evangelium* che si analizzeranno tra breve.

Il Rescritto che conserva ancora oggi validità si compone di sei disposizioni normative, di cui quattro (nn. 2-5) incidono direttamente sulla sfera di attribuzioni della Congregazione per le Chiese Orientali. In particolare, la disposizione n. 2 ribadisce quanto già stabilito dal *Motu Proprio Sancta Dei Ecclesia*, promulgato da Pio XI in data 25 marzo 1938, confermando che le Chiese particolari di rito latino presenti in Bulgaria, Grecia e nella parte europea della Turchia continuano a ricadere sotto la giurisdizione della Congregazione per le Chiese Orientali. Ne consegue che, relativamente a tali territori, non si registrano innovazioni normative in merito alla distribuzione della competenza territoriale.

La disposizione contenuta al n. 3 del Rescritto apre con una riaffermazione della regola generale, già emersa nei precedenti documenti pontifici, secondo cui la Congregazione per le Chiese Orientali è competente per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche di rito orientale situate in Europa. Tale principio generale è tuttavia oggetto di una significativa eccezione, introdotta dal successivo n. 4.

Quest'ultima disposizione stabilisce, in deroga a quanto previsto dal citato *Motu Proprio Sancta Dei Ecclesia*, che la competenza in merito alla costituzione, provvista e modifica delle Chiese particolari - siano esse di rito latino o orientale - situate in Georgia e Albania è riservata, *donec aliter provideatur*, alla Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati. Tali territori risultavano precedentemente inclusi nell'ambito giurisdizionale della Congregazione per le Chiese Orientali. Il Rescritto non fornisce indicazioni esplicite riguardo alla situazione della Chiesa a Cipro; tuttavia, considerando che sull'isola operano il Patriarcato Latino di Gerusalemme e un'eparchia maronita, entrambi sottoposti alla Congregazione per le Chiese Orientali, la dottrina ha ritenuto che il Dicastero continui a mantenere la propria competenza anche su tale area¹⁰⁹.

Sempre il n. 4 prevede altresì una riserva di competenza a favore della Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - con riferimento alla costituzione, provvista e modifica delle Chiese particolari, tanto di rito latino quanto orientale, nei seguenti Stati europei appartenenti all'ex-Unione Sovietica: Russia, Bielorussia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldova. Tale riserva si estende anche ai Paesi dell'ex-Unione Sovietica ubicati in territorio asiatico, quali

¹⁰⁹ Cfr. L. LORUSSO, *Le modifiche di Benedetto XVI*, cit., p. 71; K. NITKIEWICZ, *La competenza della Congregazione per le Chiese Orientali circa le provviste ecclesiastiche in Europa*, in S.I.C.O., 2006, p. 219.



Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadzhikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, nonché ad altri Stati europei quali Bosnia-Erzegovina, Serbia-Montenegro e Macedonia.

L'ultima disposizione che interessa il Dicastero orientale è il n. 5 che introduce una clausola di coordinamento interdicasteriale, stabilendo che, in relazione ai casi contemplati al n. 4, la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - dovrà operare *collatis consiliis* con la Congregazione per le Chiese Orientali, ove quest'ultima sia coinvolta. Simmetricamente, anche la Congregazione sarà tenuta a coordinarsi con la Segreteria di Stato nell'esercizio delle proprie competenze attualmente attribuite, al fine di assicurare un'azione coerente e concordata tra i due organismi curiali.

12 - Il Dicastero per le Chiese orientali

Giungendo all'ultima fase del percorso storico-evolutivo dell'organismo curiale oggetto del presente contributo, ricostruito nelle pagine che precedono, si rende ora necessario analizzarne l'attuale assetto istituzionale conseguente alla promulgazione della Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022 da Papa Francesco ed entrata in vigore il 5 giugno successivo. L'appena citato atto normativo del Supremo legislatore della Chiesa ha introdotto un riordinamento organico e sistematico della Curia Romana, conformemente ai principi e ai criteri enunciati nel suo Preambolo e nella Parte II, di alcuno dei quali si dar conto nel prosieguo, abrogando integralmente, ai sensi dell'art. 250, § 3, la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* di Giovanni Paolo II¹¹⁰.

Con riferimento alla nuova disciplina introdotta, e per quanto qui rileva, è anzitutto da segnalare una significativa evoluzione terminologica rispetto alla normativa previgente riguardante la classificazione degli organismi curiali. *Praedicate Evangelium*, infatti, abbandona l'uso della denominazione tradizionale di "Congregazione",

¹¹⁰ Sulla riforma della Curia Romana di Papa Francesco si rinvia, tra i numerosi contributi dottrinali, ai seguenti studi: **J.I. ARRIETA**, *La nuova organizzazione della Curia Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (2022), pp. 419-434; **M. DEL POZZO**, *Una lettura 'strutturelle' di "Praedicate Evangelium"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., pp. 47-94; **S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI**, *La Cura Romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma, 2023, pp. 55-90; **M. CARNÌ**, *Papa Francesco legislatore canonico e vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2 (2016), pp. 345-368; **M. GANARIN**, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2 (2022), pp. 271-310.

impiegata nella *Pastor Bonus*, e adotta in sua sostituzione il termine “Dicastero”. Tutte le entità della Curia Romana sono ora ricomprese sotto la denominazione comune di “istituzioni curiali”¹¹¹, all’interno della quale il “Dicastero” si afferma come la nuova forma tipologica ordinaria degli organismi dotati di funzioni esecutive di governo e di promozione pastorale nell’ambito del governo centrale della Chiesa¹¹². Di conseguenza, in conformità alla modifica terminologica sopra richiamata, anche la Congregazione per le Chiese Orientali ha assunto la nuova denominazione di Dicastero per le Chiese Orientali. A quest’ultimo, *Praedicate Evangelium* dedica specificamente gli artt. 82-87, collocandolo al quarto posto nell’elenco dei Dicasteri della Curia Romana, mentre nella precedente *Pastor Bonus* occupava il secondo posto.

La nuova disciplina si apre con una disposizione concernente la competenza *ratione materiae* del Dicastero¹¹³. Il primo paragrafo dell’art. 82 - sostanzialmente corrispondente all’art. 56 della normativa precedente - stabilisce che il Dicastero è competente in ordine alle materie riguardanti le Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, con riferimento tanto alle persone quanto alle cose. L’unica variazione rispetto alla formulazione contenuta nella *Pastor Bonus* è di natura meramente terminologica e non incide sulla portata normativa della nuova disposizione, che risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella previgente. Essa consiste nella sostituzione dell’espressione “Chiese orientali” con la più precisa dicitura “Chiese cattoliche orientali *sui iuris*”. Tale aggiornamento lessicale risponde all’esigenza di armonizzare la nuova normativa con il lessico impiegato nei canoni. 27 e seguenti del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che aprono il titolo II, rubricato per l’appunto “Le Chiese *sui iuris* e i riti”. È opportuno rilevare, a tal proposito, che al momento della promulgazione della *Pastor Bonus* non si poneva ancora il problema dell’allineamento terminologico, in quanto il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali non era stato ancora

¹¹¹ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, art. 12, § 2 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html>). Sul concetto di istituzione curiale si permetta di rinviare a S.F. AUMENTA, *Il concetto di «istituzione curiale» nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana Praedicate Evangelium*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 4 (2022), pp. 879-895.

¹¹² FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., art. 21.

¹¹³ A tal proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 20 di *Praedicate Evangelium*, il criterio ordinario per la determinazione della competenza dei Dicasteri della Curia romana è quello *ratione materiae*. Tuttavia, la medesima disposizione prevede che, in casi eccezionali, la competenza possa essere attribuita anche in base ad altri criteri, qualora lo richiedano particolari ragioni.



promulgato. La sua promulgazione, infatti, sarebbe avvenuta soltanto il 18 ottobre 1990, oltre due anni dopo l'entrata in vigore della *Pastor Bonus*.

Nuova è, invece, la disposizione contenuta all'art. 82, § 2, il quale stabilisce che il Dicastero orientale, ove opportuno e previo confronto con le altre istituzioni curiali interessate, valuterà caso per caso quali aspetti del governo interno delle Chiese cattoliche orientali *sui iuris* di antica tradizione storica - citando espressamente quelle patriarcali di antica origine - possano essere affidati alle rispettive superiori Autorità. Tale *modus operandi* potrà essere adottato anche in deroga alle disposizioni, che il legislatore non definisce però con precisione¹¹⁴, del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Questa ipotesi conserva, in ogni caso, carattere del tutto eccezionale e deve essere letta alla luce di quanto stabilito dall'art. 30 di *Praedicate Evangelium*, il quale prevede che un'istituzione curiale non possa emanare leggi o decreti generali con forza di legge, né derogare alle norme del diritto universale vigente, se non in situazioni singolari e particolari, espressamente approvate dal Romano Pontefice in forma specifica. L'introduzione di questa peculiare disposizione normativa costituisce un'espressione concreta di uno dei principi e criteri ispiratori della riforma, vale a dire la sinodalità.

Come affermato al n. 4 del *Preambolo* della nuova costituzione, la sinodalità si realizza "nell'ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare" e nel "camminare insieme", al fine di "avvicinarsi il più possibile all'esperienza di comunione missionaria". Tale principio è anzitutto chiamato a concretizzarsi *ad intra Curiae*, mediante una più efficace collaborazione e un più stretto coordinamento interdicasteriale, con l'obiettivo di rafforzare l'azione pastorale e di governo della Chiesa universale e di consolidare l'unità interna della Curia stessa. Parimenti, la sinodalità deve trovare attuazione *ad extra Curiae*, attraverso la valorizzazione delle forme di espressione della *communio Episcoporum* al servizio del Romano Pontefice, già storicamente manifestatasi nella genesi delle antiche Chiese patriarcali e nel sorgere delle Conferenze episcopali, delle rispettive Unioni regionali e continentali, nonché nelle Strutture gerarchiche orientali. A queste ultime - alle quali, significativamente, il legislatore fa espresso richiamo - appartengono i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi delle Chiese metropolitane *sui iuris*, nonché le Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*. Il ruolo di tali strutture è oggi chiamato a essere pienamente riconosciuto e valorizzato, nella prospettiva di una più ampia corresponsabilità ecclesiale¹¹⁵.

¹¹⁴ Cfr. S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La Cura Romana*, cit., p. 116.

¹¹⁵ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, nn. 4, 7 e 8. Ancora più



È particolarmente significativo che il secondo paragrafo dell'art. 82 di *Praedicate Evangelium* esprima entrambe le dimensioni complementari della sinodalità, presentandole come due facce della stessa medaglia. Da un lato, infatti, esso richiede il rispetto delle esigenze intra-curiali, prevedendo il confronto con gli altri Dicasteri interessati; dall'altro, afferma l'importanza di tenere conto delle esigenze extra-curiali, riconoscendo alle Autorità superiori delle Chiese orientali *sui iuris* la possibilità di esercitare legittimamente le proprie prerogative in ordine al governo interno delle rispettive Chiese.

Tale apertura si pone altresì in continuità con un altro principio cardine della riforma, ovvero quello della sussidiarietà o, per usare le parole del n. 2 del *Preambolo* della costituzione apostolica di Papa Francesco, della "sana decentralizzazione". Tale criterio direttivo postula che si attribuisca ai Pastori - cioè al livello di governo che sia il più prossimo possibile alle esigenze concrete della porzione del Popolo di Dio loro affidata - la facoltà di affrontare e risolvere, in modo adeguato, quelle questioni che conoscono a fondo e che non incidono sull'unità della dottrina, della disciplina e della comunione ecclesiale. Il tutto nella consapevolezza che tale esercizio di responsabilità debba attuarsi secondo una logica di autentica corresponsabilità, frutto ed espressione di "quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa".

I tre paragrafi che compongono il successivo articolo 84 disciplinano il contenuto della competenza materiale del Dicastero per le Chiese Orientali¹¹⁶, mediante una tecnica normativa improntata allo schema regola/eccezione, secondo modalità pressoché coincidenti con quelle già previste dall'articolo 58 della *Pastor bonus*, in particolare per quanto riguarda la formulazione della regola, mentre alcune variazioni si registrano nella parte relativa all'eccezioni.

Come regola generale, si stabilisce che il Dicastero è competente in merito a tutti gli affari propri delle Chiese orientali che devono essere sottoposti alla Sede Apostolica, riguardanti: la struttura e l'ordinamento delle Chiese; l'esercizio delle funzioni di insegnare, santificare e governare; nonché le persone, il loro stato giuridico, i diritti e i doveri che

chiaro, in questa prospettiva è significativo anche ciò che afferma il n. 9 del Preambolo laddove si può leggere: "L'attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell'intento di valorizzarle nelle loro potenzialità, senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio". Su questi aspetti cfr. **M. GANARIN**, *La Costituzione apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco*, in *L-Jus* (www.l-jus.it), 1 (2022).

¹¹⁶ Per quanto attiene, invece, agli specifici ambiti di competenza del Dicastero e alle modalità attraverso cui tale competenza si esplica in concreto, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo precedente dedicato alla Congregazione per le Chiese Orientali.



ne derivano. La competenza si estende, inoltre, a quanto è prescritto in materia di relazioni quinquennali e di visite *ad limina Apostolorum* (§ 2), come pure agli affari concernenti i fedeli della Chiesa latina presenti nei territori soggetti alla giurisdizione del Dicastero per le Chiese Orientali. In quest'ultimo caso, tuttavia, qualora l'importanza della questione lo richieda, il Dicastero è tenuto a consultare previamente il Dicastero competente per la medesima materia relativamente ai fedeli di rito latino (§ 3).

Il secondo paragrafo introduce tuttavia un'eccezione alla regola generale, precisando che restano ferme, pur non specificandone gli ambiti, la competenza specifica ed esclusiva di alcune istituzioni curiali, ovvero: il Dicastero per la Dottrina della Fede, il Dicastero delle Cause dei Santi, il Dicastero per i Testi Legislativi, la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana. Rispetto alla formulazione previgente, si rilevano alcune differenze significative. In primo luogo, viene espressamente incluso, tra i Dicasteri dotati di competenza esclusiva, il Dicastero per i Testi Legislativi. Al contempo, non si fa più menzione della specifica materia relativa alla dispensa per matrimonio rato e non consumato, né si richiama più il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (già Congregazione). Le due omissioni trovano certamente giustificazione nel nuovo assetto normativo delineato dal motu proprio *Quærer semper* di Benedetto XVI del 30 agosto 2011. Con tale provvedimento, infatti, è stata attribuita in via esclusiva al Tribunale della Rota Romana la competenza per le cause relative alla dispensa del matrimonio rato e non consumato. Infine, sempre con riferimento a questa disposizione, va osservato che il richiamo cumulativo ai tre Tribunali apostolici - la Penitenzieria Apostolica, la Rota Romana e la Segnatura Apostolica - senza alcuna menzione degli ambiti specificamente loro riservati, lascia intendere che il Dicastero per le Chiese Orientali non possa esercitare funzioni di natura giudiziaria, né in foro interno, né in foro esterno, limitandosi pertanto a intervenire esclusivamente in via amministrativa.

La competenza *ratione personae* del Dicastero per le Chiese Orientali risulta definita dal combinato disposto degli articoli 82, § 1, 84, §§ 1 e 3, 85 e 86 della *Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*.

Il Dicastero è competente, *ubique terrarum*, per tutti gli affari concernenti i fedeli delle Chiese cattoliche orientali, inclusi coloro che vivono in diaspora, ossia presenti nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. In tali contesti, esso provvede alle loro necessità spirituali attraverso l'istituzione di Visitatori e, per quanto possibile, mediante l'erezione di una propria Gerarchia, qualora il numero dei fedeli e le circostanze pastorali lo richiedano.



Inoltre, il Dicastero esercita la propria competenza anche in relazione agli affari che riguardano i fedeli della Chiesa latina - sia in materie miste, sia in ambiti propri - che si trovano nei territori sottoposti alla sua giurisdizione, fermo restando il necessario coordinamento con il Dicastero competente per la medesima materia relativamente ai fedeli di rito latino.

L'articolo 86 disciplina, infine, la materia missionaria, stabilendo che, nelle regioni in cui, da tempo remoto, risultano prevalenti i riti orientali, l'apostolato e l'azione missionaria dipendono esclusivamente dal Dicastero per le Chiese Orientali, anche qualora siano svolti da missionari appartenenti alla Chiesa latina.

Passando alla competenza *ratione territorii* del Dicastero per le Chiese Orientali, si deve rilevare che essa non ha subito modifiche rispetto alla normativa previgente e, in particolare, rispetto a quanto stabilito dal motu proprio *Sancta Dei Ecclesia*, promulgato da Pio XI il 25 marzo 1938 come modificato dal *Rescriptum exaudientia* del 4 aprile 2006 di Benedetto XVI.

Ai profili strutturali e organizzativi del Dicastero provvede l'art. 83 da interpretarsi in coordinamento sistematico con gli artt. 13-19 della medesima della costituzione di Papa Francesco. Il Dicastero è presieduto da un Prefetto, al quale compete la direzione, la rappresentanza e il coordinamento dell'attività interna. Egli è coadiuvato da uno o più Segretari e, in posizione subordinata, da uno o più Sottosegretari, che lo assistono nella trattazione degli affari e nella gestione del personale.

A tali figure si affiancano i Consultori e gli Officiali, scelti tra chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata, di Società di Vita Apostolica e laici. Ai sensi dell'art. 83, § 2, e in significativa innovazione rispetto alla normativa previgente (cfr. *Pastor Bonus*, art. 57 § 2), tali soggetti devono essere selezionati, per quanto possibile, non solo tra i fedeli delle diverse Chiese sui iuris di rito orientale ma anche tra i fedeli di rito latino. Inoltre, è richiesto che provengano da differenti regioni del mondo, in modo da riflettere l'universalità della Chiesa, e che si distinguano per comprovata esperienza, preparazione accademica adeguatamente certificata, virtù e prudenza.

Fanno parte del Dicastero anche i Membri, nominati in numero adeguato tra i Cardinali, sia residenti nell'Urbe che fuori di essa, nonché tra i Vescovi, in particolare diocesani o eparchiali. In ragione della natura del Dicastero, possono essere chiamati anche presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici. Sono Membri di diritto, ai sensi dell'art. 83 § 1, i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese orientali sui iuris, nonché il Prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.



Il Prefetto, i Membri, il Segretario, il Sottosegretario, i Capi Ufficio, gli Officiali maggiori, i Consultori e gli eventuali esperti sono nominati dal Romano Pontefice per un mandato quinquennale. I Membri cessano dall’incarico al compimento dell’ottantesimo anno di età, salvo cessazione anticipata in caso di perdita dell’ufficio curiale che ne motivava l’appartenenza.

Gli Officiali chierici e i membri di Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, al termine del mandato, devono ordinariamente fare ritorno alla rispettiva diocesi, eparchia, Istituto o Società di appartenenza, salvo proroga dell’incarico per un ulteriore quinquennio, qualora ritenuto opportuno dai Superiori della Curia Romana¹¹⁷.

In caso di vacanza della Sede Apostolica, il Prefetto e i Membri decadono dall’ufficio. Durante tale periodo, la conduzione ordinaria del Dicastero è affidata ai Segretari, i quali possono trattare esclusivamente gli affari di ordinaria amministrazione, assicurando la continuità del governo curiale.

Per quanto concerne le tre Commissioni istituite all’interno del Dicastero - rispettivamente per la Liturgia, per gli Studi sull’Oriente Cristiano e per la Formazione del Clero e dei Religiosi - nonché per quanto riguarda la R.O.A.C.O. (Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali), il S.I.C.O. (Servizio Informazioni Chiese Orientali), l’Archivio e Ufficio Studi e Formazione non si registrano innovazioni rispetto alla precedente configurazione della Congregazione per le Chiese Orientali.

Resta, infine, da esaminare la questione dei rapporti e del coordinamento tra il Dicastero per le Chiese Orientali e le altre Istituzioni della Curia Romana¹¹⁸, le quali, ai sensi dell’art. 12, § 1, di *Praedicate Evangelium*, sono “tutte giuridicamente pari tra loro”¹¹⁹ ossia nessuna di esse può essere considerata superiore alle altre, fermo restando che l’unica autorità che li sovrasta è quella del Romano Pontefice al cui

¹¹⁷ Come osserva **M. GANARIN**, *La Costituzione apostolica*, cit., la disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 17 è finalizzata a prevenire “l’insediamento di centri di potere inamovibili e la tentazione del carrierismo” all’interno della Curia Romana.

¹¹⁸ Per un’ampia e approfondita trattazione degli strumenti di coordinamento tra i Dicasteri previsti da *Praedicate Evangelium*, si rimanda a **F. PUIG**, *Coordinamento ed unità di azione della Curia romana nella Costituzione apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 2 (2022), pp. 435-459.

¹¹⁹ Questa espressione al pari di quella di cui all’art. 2, § 2, di *Pastor bonus*, va intesa ossia che nessuno di esso è superiore agli altri in modo tale che solo l’autorità del Papa sovrasti i Dicasteri che sono al servizio del suo ministero in favore della Chiesa universale e delle chiese particolari.



ministero essi sono preordinati in spirito di servizio per il bene della Chiesa universale e delle Chiese particolari¹²⁰. Disposizioni rilevanti in materia rinvengono non solo agli artt. 82, § 2, 84, §§ 2-3, 85 e 87 ma anche in ulteriori norme e indicazioni disseminate nel testo normativo della stessa costituzione apostolica, a partire dai principi e criteri generali - valevoli per tutti gli organismi curiali - enunciati nella Parte II. In particolare, il n. 8 richiama espressamente la necessità della "collaborazione tra i Dicasteri", da attuarsi mediante incontri periodici, sia individuali sia congiunti, tra i responsabili dei Dicasteri e il Romano Pontefice al fine di promuovere la trasparenza e un'azione concertata orientata alla discussione e all'attuazione dei rispettivi piani di lavoro. Di particolare rilievo è anche il n. 9, che tratta delle riunioni inter- e intradicasteriali, entrambe espressione della comunione e della collaborazione che devono sussistere all'interno della Curia Romana. Le riunioni interdicasteriali, convocate dalla Segreteria di Stato¹²¹, hanno a oggetto questioni che coinvolgono più Dicasteri. Le riunioni intradicasteriali, invece, sono convocate periodicamente dal Prefetto e si distinguono, in relazione alle materie di competenza del Dicastero da trattare e alla loro importanza, in plenarie, consulte e congressi.

Fanno eco ai principi e criteri della Parte II, ulteriori disposizioni di carattere generale, rilevanti anche per il funzionamento del Dicastero per le Chiese Orientali, contenute nella Parte III di *Praedicate Evangelium*. In particolare, l'art. 9, § 1, dispone che ciascun Dicastero, Organismo o Ufficio, nello svolgimento del proprio specifico servizio, è chiamato a operare in una dinamica di mutua collaborazione con gli altri Dicasteri, Organismi o Uffici, ciascuno nell'ambito della propria competenza, garantendo una costante interdipendenza e interconnessione delle attività. L'art. 10, a tal fine, prevede che ogni Dicastero, Organismo o Ufficio si avvalga regolarmente dei Congressi, delle sessioni ordinarie e plenarie, nonché delle riunioni periodiche dei Capi Dicastero e degli incontri interdicasteriali, al fine di assicurare coordinamento e continuità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

In ultimo, si prevede che in caso di conflitti di competenza tra i Dicasteri, questi devono essere sottoposti al Supremo Tribunale della

¹²⁰ Cfr. F. PUIG, *Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor Bonus*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (2018), p. 308.

¹²¹ Per un approfondimento sul ruolo della Segreteria di Stato nella *Praedicate Evangelium*, si vedano A. BETTETINI, *La Segreteria di Stato nella riforma della Curia Romana*, in *Diritto&Religioni*, supplemento al n. 2 (2023), p. 133 ss.; S.F. AUMENTA, *La Segreteria di Stato nella Cost. apost. Praedicate Evangelium*, *Ius Ecclesiae*, 2 (2022), pp. 461-495.



Segnatura Apostolica, salvo diversa disposizione del Romano Pontefice¹²².

Passando dall'ambito generale a quello particolare, l'analisi delle norme relative ai rapporti tra il Dicastero per le Chiese Orientali e le altre istituzioni curiali evidenzia, innanzitutto, una disposizione di coordinamento che esclude espressamente qualsiasi competenza del Dicastero orientale in materie riservate in via esclusiva ad altri Dicasteri. In particolare, sono espressamente escluse dalla giurisdizione del Dicastero per le Chiese Orientali le materie riservare ai Dicasteri per la Dottrina della Fede, per le Cause dei Santi, per i Testi Legislativi, nonché alla Penitenzieria Apostolica, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e al Tribunale della Rota Romana¹²³.

Come già anticipato, il richiamo al Dicastero per i Testi Legislativi, che promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e l'accoglienza del diritto canonico sia della Chiesa latina, sia delle Chiese orientali e fornisce assistenza per la sua corretta applicazione, rappresenta una novità normativa. Dall'art. 180 può trarsi una norma di coordinamento secondo cui il Dicastero per le Chiese Orientali, competente a concedere la *recognitio* dei decreti generali emessi dalle strutture gerarchiche orientali, è tenuto a trasmettere tali decreti al Dicastero per i Testi Legislativi per il loro l'esame sotto il profilo giuridico.

L'art. 86, in combinato disposto con l'art. 53, § 1, stabilisce una riserva di competenza in favore del Dicastero per le Chiese Orientali, escludendo l'intervento del Dicastero per l'Evangelizzazione¹²⁴ per quanto attiene all'apostolato e l'azione missionaria nelle regioni in cui, da tempo antico, risultano prevalenti i riti orientali anche qualora tali funzioni siano svolte da missionari latini. Tuttavia, il Dicastero per l'Evangelizzazione conserva alcune competenze residue in materia di annuncio del Vangelo, affidate in particolare alla Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, cui spetta il compito di coordinarsi con le Strutture gerarchiche orientali e di supportarle nell'individuazione di modalità, strumenti e linguaggi adeguati per un efficace annuncio evangelico, nonché di promuovere, curare e attuare la diffusione del Magistero ecclesiale in ordine ai temi dell'evangelizzazione e dell'inculturazione della fede. Alla medesima Sezione è inoltre demandata la competenza per l'erezione dei Santuari

¹²² FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, art. 22.

¹²³ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, art. 84, § 2.

¹²⁴ Per un'analisi dei rapporti tra questi due Dicasteri della Curia Romana, nonché per ulteriori approfondimenti in merito, si veda L. LORUSSO, *I rapporti interdicasteriali tra la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Congregazione per le Chiese Orientali: attualità e prospettive*, in *Ius missionale*, 16 (2022), pp. 277-293.

internazionali e l'approvazione dei relativi Statuti, in collaborazione con i Vescovi eparchiali e con le Strutture gerarchiche orientali¹²⁵.

Ulteriori due disposizioni di rilievo riguardano, rispettivamente, la competenza del Dicastero per le Chiese Orientali a trattare le questioni concernenti i fedeli latini presenti nei territori soggetti alla sua giurisdizione¹²⁶, nonché la cura pastorale dei fedeli orientali in diaspora, da attuarsi mediante Visitatori o attraverso l'erezione di una propria gerarchia¹²⁷.

Nel primo caso, è previsto un necessario coordinamento con il Dicastero competente per la medesima materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina. Nel secondo, si richiede un coordinamento con il Dicastero competente per la costituzione delle Chiese particolari nel territorio in cui risiedono i fedeli orientali in diaspora.

Gli artt. 116 e 119 disciplinano i rapporti tra il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per il Clero. L'art. 116 attribuisce a quest'ultimo la competenza per il trattamento delle dispense dagli obblighi derivanti dall'ordinazione al diaconato e al presbiterato, anche nei confronti dei chierici diocesani e dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica appartenenti alle Chiese orientali. L'art. 119, invece, nel regolare le competenze del Dicastero per il Clero in materia di ordinamento e amministrazione dei beni ecclesiastici, nonché di rilascio delle relative licenze e autorizzazioni, fa espressamente salve le attribuzioni spettanti, per tali ambiti, al Dicastero per le Chiese Orientali.

Un necessario coordinamento si rende altresì necessario con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, cui competono la promozione e la valorizzazione dell'apostolato dei fedeli laici, la cura pastorale dei giovani, della famiglia e degli anziani, nonché la tutela e la promozione della vita umana. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, tale Dicastero è tenuto a interfacciarsi anche con le Strutture gerarchiche delle Chiese orientali¹²⁸. Disposizioni analoghe si applicano altresì al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale¹²⁹, determinando ulteriori esigenze di coordinamento reciproco delle competenze.

L'art. 87 disciplina, infine, i rapporti tra il Dicastero per le Chiese Orientali e tre ulteriori Istituzioni curiali: il Dicastero per la Promozione

¹²⁵ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, artt. 55, § 1, 56, § 2, 57, §§ 2-3.

¹²⁶ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., art. 84, § 3.

¹²⁷ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., art. 85.

¹²⁸ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, artt. 128, 130, 137 e 138.

¹²⁹ FRANCESCO, *Praedicate Evangelium*, cit., *Preambolo*, artt. 163, § 3 , 164, 165, n. 1, 167, 169-170.



dell’Unità dei Cristiani, il Dicastero per il Dialogo Interreligioso e, in una novità significativa rispetto all’art. 61 della *Pastor Bonus*, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in relazione alle rispettive competenze. La norma impone un obbligo di mutua e reciproca intesa confermato anche dalle disposizioni specifiche dedicate a tali Dicasteri, rispettivamente agli artt. 145 (Promozione dell’Unità dei Cristiani), 150-152 (Dialogo Interreligioso) e 161, § 6 (Cultura e Educazione).

13 - Considerazioni conclusive

La storia e l’evoluzione del Dicastero per le Chiese Orientali rappresentano un esempio emblematico del principio secondo cui la Curia romana è *semper reformanda*, ovvero chiamata a un costante esame di sé stessa al fine di mantenersi fedele al Vangelo e di rispondere, con creatività e fedeltà, alle esigenze del tempo presente. Il percorso storico e istituzionale che ha condotto alla configurazione attuale del Dicastero orientale si inserisce all’interno di un più ampio processo di riforma e maturazione della Curia Romana, sviluppatosi nel corso di oltre quattro secoli. Tale sviluppo non si è mai manifestato in modo isolato o contingente, ma sempre in stretta relazione con la visione ecclesiologica prevalente nelle diverse epoche storiche, riflettendo e rispondendo ai mutamenti ecclesiali e culturali che hanno interessato la vita della Chiesa universale.

La Congregazione, quale strumento privilegiato del ministero petrino che esprime la sollecitudine pontificia verso le Chiese orientali, incarna una sintesi feconda tra tradizione e riforma, assumendo un ruolo insostituibile nella promozione della comunione ecclesiale e del dialogo tra le diverse tradizioni che compongono la cattolicità. Come ricordato da Giovanni Paolo II nel messaggio rivolto, il 28 giugno 1987, ai Vescovi e Superiori Religiosi delle Chiese Orientali Cattoliche d’Europa, “attraverso la Congregazione per le Chiese Orientali è il Papa stesso che si pone accanto [agli Orientali cattolici], come pietra sulla quale costruire l’edificio sempre nuovo della fedeltà al Signore Gesù”. Queste parole evidenziano il ruolo centrale del Dicastero quale strumento essenziale al servizio del ministero primaziale del Romano Pontefice. In quanto istituzione curiale, il Dicastero esercita le proprie funzioni con potestà vicaria, conferitagli direttamente dal Romano Pontefice, agendo in suo nome con piena autorità ecclesiale in relazione agli affari riguardanti le Chiese cattoliche orientali. In questo contesto, esso riflette un aspetto peculiare del ministero papale, contribuendo a consentire al Pontefice di assolvere efficacemente le molteplici attività connesse al suo servizio alla Chiesa universale.



Il Dicastero per le Chiese Orientali si distingue per il suo compito specifico di promozione, animazione e coordinamento delle comunità ecclesiali orientali, nel pieno rispetto delle loro prerogative, responsabilità e tradizioni. Nell'esercizio di tale funzione sostiene tali comunità nella loro missione, operando sempre in stretta subordinazione all'autorità suprema del Pontefice.

Non può essere trascurato, inoltre, il fatto che uno degli elementi distintivi e strutturanti delle Chiese Orientali è rappresentato dalla sinodalità¹³⁰, espressa attraverso i Sinodi, ovvero le assemblee episcopali chiamate a discutere e deliberare su questioni essenziali per la vita di queste comunità ecclesiali. Questo modello di corresponsabilità e partecipazione costituisce una testimonianza vivente di ecclesiologia sinodale, che oggi più che mai si configura come un riferimento prezioso per l'intera Chiesa cattolica. L'esperienza sinodale delle Chiese d'Oriente può costituire un modello per tutta la Chiesa universale, offrendo una chiave di interpretazione della sinodalità posta al centro della recente riforma della Curia Romana, introdotta dalla costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*. Tale riforma intende promuovere un modello di governo ecclesiale più collegiale, partecipato e missionario. Va osservato, infatti, che la sinodalità nella Chiesa latina è un tema affrontato solo di recente, pur avendo radici conciliari e storiche; essa, invece, rappresenta un modello istituzionale antico nelle Chiese Orientali.

In tale prospettiva si inseriscono anche le parole del Pontefice regnante, Leone XIV, il quale, affacciandosi dalla loggia delle benedizioni nel giorno della sua elezione, ha espresso esplicitamente la necessità di una Chiesa sinodale. Con lo stesso spirito, ha dedicato uno dei primi incontri del suo pontificato ai fedeli orientali, sollecitando il Dicastero per le Chiese Orientali a collaborare attivamente con il suo ministero nella definizione di

“principi, norme, linee-guida attraverso cui [si] possano concretamente sostenere i cattolici orientali [...] e preservare le loro tradizioni viventi, contribuendo ad arricchire con la loro specificità il contesto in cui vivono”¹³¹.

¹³⁰ Su questi aspetti cfr. P. GEFAELL, *L'istituzione sinodale nelle Chiese di Oriente: aspetti storici e canonici, ed eventuali suggerimenti per la Chiesa universale*, in *Annales Theologici*, 36 (2022), pp. 463-474.

¹³¹ LEONE XIV, *Discorso ai partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali*, 14 maggio 2025 (<https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/may/documents/20250514-giubileo-chies-orientali.html#:~:text=La%20guerra%20non%20%C3%A8%20mai,ma%20persone%20con%20cui%20parlare>, ultimo accesso 22 maggio 2025).

